



CITTÀ DI SPOLTORE

Provincia di Pescara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 28/05/2026

OGGETTO: Approvazione convenzione fra i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore per la gestione unica e l'esercizio associato delle funzioni trasferite o subdelegate dalla regione ai comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo.

L'anno duemilaventisei, addì ventotto, del mese di Maggio alle ore 17:55, nella SEDE DEL CONSIGLIO, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
TRULLI CHIARA	--	DI LUCA DANIELE	SI
MATRICCIANI LUCIO	SI	ORTENSE BRUNO	--
SCURTI EMILIA	SI	CINI CARMEN	--
DAMIANI MARZIA	SI	DELLA TORRE MARCO	SI
BERARDINELLI CINZIA	--	RANGHELLI AGNESE	--
DI NICOLA SAVINO	SI	D'ETTORRE STELVIO	SI
DI NACCIO AGNESE	SI	ZONA GIULIA	SI
BARTOLI ALBERTO	SI	PACE PIERPAOLO	--
KARACI AGUSTIN	SI		

Presenti n° 11 Assenti n° 6

Partecipa il Segretario Generale VECCHI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATRICCIANI LUCIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consigliere Bartoli prende la parola e illustra il punto n. 5 all'Odg.
Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Richiamate le disposizioni normative nazionali e regionali in materia di fusione di Comuni, ed in particolare:

- l'art. 133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, articolo 15, *“Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 143 *“Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”*, art. 10, *“Fusione di comuni”*;
- la L.R. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 44 *“Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa”*, ed in particolare gli articoli 25 e successivi, inerenti l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui;
- lo Statuto della Regione Abruzzo ed in particolare l'art. 78 *“Il referendum consultivo”* con cui si dispone che l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge;

Dato atto che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12/2014 è stato indetto il referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune “Nuova Pescara” comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE);
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/2014 è stato proclamato l'esito positivo del referendum;
- con L.R. Abruzzo 24 agosto 2018, n. 26, successivamente abrogata, si era disciplinato il processo di fusione con *“Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara”*;
- con L.R. Abruzzo 17 marzo 2023, n. 13 *“Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara”*, sono state definite le nuove disposizioni volte a istituire il nuovo Comune di “Pescara”, attraverso l'ottimizzazione e l'implementazione del processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi delle sopra richiamate normative;
- con Delibera di Giunta regionale dell'Abruzzo n. 322 del 19/06/2023 e con Delibera n. 103 del 27/06/2023 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo sono stati d'intesa approvati i *“Criteri di valutazione regionale degli adempimenti in capo ai Comuni L.R. 17 marzo 2023 n. 13. Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara”*;

Considerato che la richiamata L.R. 17 marzo 2023, n. 13 prevede l'istituzione del nuovo Comune di “Pescara” a decorrere dal 1 gennaio 2027, su espressa richiesta, mediante deliberazione consiliare, di almeno due dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e qualora il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, previo accertamento congiunto da parte del Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e del Servizio Legislativo del Consiglio regionale, prendano atto che, alla data del 30 settembre 2023, ricorrano le seguenti condizioni:

- a) avvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, dei necessari studi di fattibilità aventi ad oggetto le attività propedeutiche all'esercizio associato delle funzioni comunali;
- b) avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nonché di almeno tre tra le seguenti ulteriori attività e funzioni:
 - organizzazione degli uffici;
 - predisposizione di un sistema informativo unico ed integrato, con riferimento a: applicativi (software), sistemi gestionali, infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, archivi documentali;
 - attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);
 - contratti pubblici anche attraverso la creazione di una centrale unica di committenza;
 - tributi comunali, a condizione che non sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
 - servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei;
 - promozione turistica;
 - funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo;

- funzioni in materia di energia (pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti tecnologici, servizi pubblici di distribuzione del gas).
- c) adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di "Pescara" da parte dell'Assemblea costitutiva;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo 17 marzo 2023 n.13 *“Al fine di favorire una efficace prosecuzione del processo di fusione, sono espletati due monitoraggi intermedi, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4, volti ad accertare rispettivamente che, alla data del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025, i Comuni coinvolti nel processo di fusione abbiano attivato, con riferimento a ciascuna fase di monitoraggio, la gestione unica e l'esercizio associato di:*

- a) *almeno ulteriori due funzioni fondamentali comunali di cui al comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010;*
- b) *almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14;*

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23/02/2023 avente ad oggetto “Convenzione per la costituzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/00, dell'Ufficio di fusione per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara. Approvazione”;

Dato atto che, allo stato, si evidenzia che nei termini stabiliti dalla legge si è concluso il procedimento di cui ai precedenti punti a), b) e c) ed associate le seguenti funzioni:

in relazione al D.L. 78/2010 art. 14, comma 27:

- c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) *i servizi in materia statistica;*

e in relazione alla L.R. Abruzzo n. 13/2023 art. 1, comma 14:

- b) *predisposizione di un sistema informatico unico e integrato con riferimento a: applicativi (software), sistemi gestionali, infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, archivio documentali;*
- c) *attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);*
- d) *contratti pubblici anche attraverso la creazione di una centrale unica di committenza;*
- f) *servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei;*
- g) *promozione turistica;*
- i) *funzioni in materia di energia (pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti tecnologici, servizi pubblici di distribuzione del gas);*

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40, 42, 43, 44 e 45 del 21/09/2023 e n. 57, 58, 59, 60 e 61 del 19/12/2024 di approvazione delle Convenzioni fra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore per la gestione unica e l'esercizio associato delle dieci funzioni sopra indicate;

Dato atto che, ai sensi del ridetto comma 5 dell'art. 1 della L.R. Abruzzo n.13/2023, l'individuazione delle attività di cui alla lett. b) è avvenuta “*ope legis*” in quanto, dopo l'attivazione della gestione associata delle funzioni nel 2023 e nel 2024, le tre residue da associare ai sensi del comma 14 sono risultate le seguenti:

- organizzazione degli uffici (lett. a);
- tributi comunali, a condizione che non sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) (lett. e);
- funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo (lett. h);

Vista la Relazione predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 24, della L.R. n.13/2023 dal Responsabile dell'Ufficio della Fusione con riferimento alle funzioni:

- a) *organizzazione degli uffici;*
 - e) *tributi comunali, a condizione che non sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1, comma 132, della legge del 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni);*
 - b) *funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo,*
- approvata dall'Assemblea costitutiva in data 31 dicembre 2025 (rif. prot. n. 249992/2025), attestante il monitoraggio intermedio svolto nel corso del 2025 dai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore per l'istituzione del nuovo Comune di “Pescara” a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed acquisita dalla Giunta regionale (rif. prot. n. 511928 del 31/12/2025) e dal Consiglio regionale (rif. prot. n. 12340 del 31/12/2025);

Vista l'Intesa per l'attestazione dell'esito del controllo di cui all'art.1, comma 2, della L.R. 13/2023 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara), ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della medesima L.R. 13/2023, con la quale la Regione Abruzzo ha assegnato ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore il termine di 120 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima (rif. prot. n. 28280 del 11/02/2026), per adempiere all'attivazione della gestione unica e dell'esercizio associato delle ulteriori due funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del d.l. 78/2010 individuate dall'Organo Progetto di Fusione nella seduta del 19 gennaio 2026, come segue:

- a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- f) *organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;*

Dato atto che, pertanto, nel rispetto dell'art. 1, comma 5, della L.R. Abruzzo n.13/2023, occorre procedere all'attivazione della gestione unica e dell'esercizio associato delle ulteriori funzioni di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. n.78/2010 e dell'art. 1, comma 14, della L.R. Abruzzo n.13/2023 mediante un percorso amministrativo condiviso e programmato nel tempo, onde ponderare per gradi le potenziali criticità e costruire soluzioni tecniche puntuali, al fine di garantire il miglior esito della fusione, nell'interesse dei cittadini e delle strutture comunali coinvolte, sostanziando i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che in data 13 maggio 2026 l'Organo Progetto di Fusione ha stabilito che per le *“funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo”*, (art. 1, comma 14, lett. h) L.R. Abruzzo n. 13/2023), il Comune capofila è il comune di Pescara;

Evidenziato che sono state portate a compimento da parte dell'Ufficio di Fusione e della società esterna Poleis, le relazioni aventi ad oggetto le attività propedeutiche all'esercizio associato delle ulteriori funzioni comunali individuate, nonché integrata l'attività di ricognizione dell'assetto organizzativo degli enti comunali con un'analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte al fine di fornire modalità organizzative e tempistiche di attuazione della gestione associata sintetizzata nel documento *“Analisi di fattibilità per il conferimento delle funzioni trasferite o subdelegate”* acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 93089 del 14/05/2026, unitamente al relativo schema di convenzione, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di attivare la gestione unitaria e l'esercizio associato tra tutti e tre i Comuni interessati della seguente funzione di cui di cui alla L.R. 13/2023 art. 1, comma 14:

- h) funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo;*

Richiamati:

- l'art. 1 della Legge regionale 12 novembre 1997, n. 127 *“Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali”*;
- gli artt. 4 e 8 della Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 *“Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”*;
- l'art. 3 della Legge regionale 21 aprile 1998, n. 25 *“Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione conferite alla Regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143”*;
- gli artt. 9, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 37, 54, 56, 60, 62, 64, 65, 66 e 69 della Legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 *“Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”*;
- gli artt. 19, 26, 49, 57, 81 della Legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 *“Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”*;
- l'art. 1 della Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 *“Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”*;
- gli artt. 2, 8, 9, 11, 16, 18, 19 e 25 della Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 *“Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”*;
- l'art. 8 della Legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 *“Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo”*;
- gli artt. 1, 2, 3 e 4 della Legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 *“Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;
- l'art. 4 della Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014”*;
- l'art. 6 della Legge regionale 10 agosto 2021, n. 41 *“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”*;
- gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 47 *“Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”*;
- l'art. 26 comm. 11 e 17 della Legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo”*;
- l'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni;

Dato atto che la gestione associata delle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni, incluse quelle in materia di demanio marittimo, si pone come obiettivo principale la costruzione di un'amministrazione comunale unitaria capace di esercitare tali competenze in maniera efficace, coordinata e orientata allo sviluppo sostenibile del nuovo territorio comunale;

Valutato che la gestione unica e l'esercizio associato di tale funzione garantirebbe un'efficace dinamica cooperativa tra gli enti locali per fornire un servizio più efficace e rispondere meglio alle esigenze del territorio, attraverso la definizione di un modello organizzativo di Settore unico e la creazione di un sistema integrato finalizzato a garantire continuità amministrativa, omogeneità gestionale ed efficacia operativa;

Visto lo schema di convenzione a tal fine predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/00, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, disciplinante gli accordi tra Enti e la elaborazione del modello organizzativo e il cronoprogramma per la gestione associata della funzione in parola, elaborato in collaborazione tra le strutture dei comuni aderenti e la società Poleis;

Ritenuto di dover procedere, pertanto, all'attivazione della gestione unica e all'esercizio associato tra tutti e tre i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore delle *"funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo"* di cui all'art. 1, comma 14 lett. h), del L.R. Abruzzo 17 marzo 2023, n. 13 e all'approvazione dello schema di convenzione unitamente al documento denominato *"Analisi di fattibilità per il conferimento delle funzioni trasferite o subdelegate"*;

Visti e acquisiti i pareri favorevoli degli Uffici competenti in ordine alla regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm., allegati al presente atto;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la legge Regione Abruzzo n.13/2023;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale,
- lo Statuto comunale.

Uditi gli interventi dei consiglieri come da allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera.

Con la seguente votazione, espressa mediante sistema elettronico e con il presente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 12 (Assenti n. 5: il Sindaco Trulli, i Consiglieri Berardinelli, Ortense, Cini e Ranghelli), astenuti n. 0, votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0.

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) **di attivare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.R. Abruzzo n. 13/2023, la gestione associata delle *"funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo"* tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, stabilendo che tale esercizio si espliciti, in fase di prima applicazione, attraverso una struttura di coordinamento tra enti (Cabina di Regia), finalizzata all'armonizzazione preventiva dei modelli organizzativi e alla definizione del modello di *governance* funzionale al nuovo Ente, quale tappa necessaria al raggiungimento dell'unificazione gestionale definitiva, garantendo che l'avvio dell'esercizio unificato coincida con l'assetto cronologico stabilito dalla norma regionale;
- 2) **di approvare** lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto *"Convenzione fra i Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore per la gestione unica e per l'esercizio associato delle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni"* come elencata all'art.1, comma 14 lett. h), del L.R. Abruzzo 17 marzo 2023, n. 13, autorizzando il Sindaco, in rappresentanza dell'Ente, alla relativa sottoscrizione;
- 3) **di dare atto** che la convenzione avrà efficacia dalla sottoscrizione fino alla data di istituzione del nuovo Comune;
- 4) **di dare atto** che gli aspetti riguardanti la gestione del personale operante all'interno dei servizi associati saranno disciplinati con successivi atti, adottati da parte dei competenti organi dei tre Comuni interessati;

- 5) **di demandare** agli uffici comunali competenti la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Abruzzo, ai Comuni di Pescara e Montesilvano;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e non ha riflessi sulla situazione patrimoniale dell'Ente.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta si chiude alle ore 18.30.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1394 del 21/05/2026, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento POMPONI FEDERICO in data 21/05/2026.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1394 del 21/05/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Dirigente VECCHI FRANCESCA in data 21/05/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATRICCIANI
LUCIO

Il Segretario Generale
VECCHI FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1585

Il 29/05/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 38 del 28/05/2026 con oggetto: **Approvazione convenzione fra i comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore per la gestione unica e l'esercizio associato delle funzioni trasferite o subdelegate dalla regione ai comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 29/05/2026.



Nuovo Comune di Pescara

Analisi di fattibilità per il conferimento delle funzioni trasferite o subdelegate

Progetto di organizzazione e di gestione

POLEIS

Indice

1. Introduzione	2
2. Il dettaglio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 14, lett. h L.R. 13/2023.....	5
3. Quadro sinottico delle funzioni trasferite/subdelegate dalla Regione ai Comuni	23
4. I servizi di riferimento.....	27
5. I principali contratti in essere.....	33
6. La cabina di regia per le funzioni trasferite e subdelegate	38
7. Cronoprogramma	40
8. Conclusioni	41

1. Introduzione

Nel processo di fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore che porterà alla costituzione del nuovo Comune di Pescara, l'associazione progressiva delle funzioni amministrative costituisce un passaggio cruciale non soltanto sul piano organizzativo, ma anche sotto il profilo politico-istituzionale. La Legge Regionale Abruzzo n. 13 del 2023, che disciplina tempi e modalità della fusione, individua infatti una serie di ambiti funzionali che devono essere progressivamente unificati, con l'obiettivo di garantire coerenza, efficienza e continuità nell'azione amministrativa.

Tra questi ambiti, un rilievo particolare è attribuito alle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni, comprese quelle afferenti al demanio marittimo (art. 1, comma 14, lett. h). Si tratta di competenze delicate, perché collocate in un'area di confine tra il livello regionale e quello locale: da un lato, esse discendono da politiche e indirizzi generali fissati dalla Regione Abruzzo; dall'altro, richiedono una gestione diretta da parte dei Comuni, chiamati ad attuarle in modo puntuale sul territorio.

Per il nuovo Comune unico, la messa a sistema di tali funzioni presenta una duplice sfida. In primo luogo, occorre ricomporre pratiche amministrative oggi differenziate tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, uniformando regolamenti, modalità operative e assetti organizzativi. In secondo luogo, è necessario valorizzare le specificità territoriali, in particolare quelle legate alla gestione del demanio marittimo, che assume un rilievo centrale nelle dinamiche economiche, turistiche e ambientali dell'area costiera.

Analizzare nel dettaglio le singole funzioni trasferite o subdelegate permetterà dunque di cogliere i margini di integrazione e le criticità da affrontare, al fine di costruire un'amministrazione comunale unitaria capace di esercitare tali competenze in maniera efficace, coordinata e orientata allo sviluppo sostenibile del nuovo territorio comunale.

Nel percorso di individuazione delle funzioni da associare ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. h) della L.R. Abruzzo n. 13/2023, il mese di maggio 2025 ha rappresentato una fase di affinamento metodologico. In accordo con l'Ufficio di fusione, è stata infatti condotta una prima ricognizione critica delle competenze delegate o subdelegate ai Comuni, volta a distinguere quelle che devono effettivamente rientrare nell'ambito di applicazione della lettera h), da quelle che, pur formalmente presenti nell'elenco complessivo, risultano più pertinenti ad altre funzioni già oggetto o di futuro oggetto di analoghi percorsi di associazione e di gestione unica.

L'operazione di "scrematura" ha avuto come obiettivo la razionalizzazione del perimetro di indagine, evitando duplicazioni e sovrapposizioni funzionali con le materie disciplinate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e dall'art. 1, comma 14, della stessa L.R. n. 13/2023. In tal modo, si è garantita una maggiore chiarezza nella definizione degli ambiti da associare, mantenendo distinto ciò che attiene, ad esempio, al trasporto pubblico locale, ai servizi educativi per la prima infanzia, alla gestione dei rifiuti o alle funzioni sociali e sanitarie, rispetto a quelle che ricadono propriamente nella sfera delle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni in materia diversa, inclusa quella del demanio marittimo.

Le norme oggetto di esclusione (tra cui, a titolo esemplificativo, la L.R. n. 152/1998 sul trasporto pubblico locale, la L.R. n. 76/2000 sui servizi educativi per la prima infanzia, la L.R. n. 45/2007 sulla gestione integrata dei rifiuti, fino alle più recenti L.R. n. 10/2023 sul sistema turistico e n. 20/2023 sul sistema culturale regionale) rappresentano settori che saranno affrontati attraverso percorsi paralleli e specifici di integrazione, coerenti con le competenze previste dalla normativa statale e regionale.

Dall'attività di esame è risultato che le normative riportate nell'elenco (riportate nella colonna di sinistra) non debbano essere considerate ai fini dell'associazione delle funzioni di cui alla lett. h), in quanto attinenti in modo più diretto ad altre materie già ricomprese nella "gestione unica". Per garantire chiarezza e condivisione, la corrispondenza con le relative aree funzionali è indicata nella colonna di destra.

23 dicembre 1998, n. 152 – “Norme per il trasporto pubblico locale”	art. 14, c. 27, lett. b) D.L. 78/2010 <i>b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;</i>
28 aprile 2000, n. 76 – “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”	art. 14, c. 27, lett. g) D.L. 78/2010 <i>g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;</i>
4 gennaio 2005, n. 2 – “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”	art. 14, c. 27, lett. g) D.L. 78/2010 art. 1, c. 14, lett. c) L.R. n. 13/2023 <i>g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione</i> ... <i>c) attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);</i>
31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) i cui articoli 3 e 4 conferiscono ai Comuni le funzioni di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e di autorizzazione all'esercizio di studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie.	art. 1, c. 14, lett. c) L.R. n. 13/2023 <i>c) attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);</i>
19 dicembre 2007, n. 45 – “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”	art. 14, c. 27, lett. f) D.L. 78/2010 <i>f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;</i>
31 luglio 2018, n. 23- Testo unico in materia di commercio	art. 1, c. 14, lett. c) L.R. n. 13/2023 <i>c) attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);</i>
22 dicembre 2020, n. 41 - Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate	art. 1, c. 14, lett. c) L.R. n. 13/2023 <i>c) attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);</i>

13 luglio 2022, n. 11 - Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi	art. 14, c. 27, lett. g) D.L. 78/2010 <i>g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione</i>
14 febbraio 2023, n. 10 - Disciplina del sistema turistico regionale	art. 1, c. 14, lett. g) L.R. n. 13/2023 <i>g) promozione turistica</i>
21 aprile 2023, n. 20- Disciplina del sistema culturale regionale	art. 14, c. 27, lett. b) D.L. 78/2010 <i>b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;</i>
10 gennaio 2024, n. 2 (Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) il cui articolo 1, sostituendo l'articolo 67 della L.R. 23/2018, attribuisce funzioni di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dei negozi storici	art. 1, c. 14, lett. c) L.R. n. 13/2023 <i>c) attivazione sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);</i>

Questa prima delimitazione ha quindi consentito di circoscrivere l'analisi alle sole funzioni realmente riconducibili all'ambito della lett. h), preparando il terreno per una valutazione mirata delle attività da associare in vista della costruzione del nuovo Comune. In questa prospettiva, l'attenzione si concentra ora sulle funzioni che, pur derivando da deleghe o sub-deleghe regionali, richiedono una gestione unitaria e coordinata, con particolare rilievo per la materia del demanio marittimo, che assume un ruolo strategico per il futuro assetto amministrativo, economico e territoriale della nuova città.

2. Il dettaglio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 14, lett. h L.R. 13/2023

Di seguito vengono sinteticamente analizzate le singole funzioni, con riferimento alle Leggi regionali di delega o subdelega ai Comuni. Per ognuna di queste funzioni viene anche ipotizzato l'impatto organizzativo e gestionale sulla struttura del nuovo comune.

a. L.R. 12 novembre 1997, n. 127 “Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all’ordinaria manutenzione delle aree portuali”

La Legge regionale 127/1997 attribuisce ai Comuni sede di porto o di approdo una serie di competenze operative riguardanti l’ordinaria manutenzione delle aree portuali, già in precedenza di competenza regionale. In particolare, l’art. 1 stabilisce la delega ai Comuni delle funzioni amministrative connesse alla gestione quotidiana degli spazi portuali, comprendenti:

- la pulizia delle aree;
- la fornitura di energia elettrica;
- la pubblica illuminazione e la manutenzione degli impianti;
- la manutenzione della viabilità interna e della relativa segnaletica stradale;
- la cura del verde pubblico;
- la manutenzione delle opere edilizie di servizio a supporto delle attività tecniche, amministrative e di pulizia.

Queste funzioni configurano una responsabilità diretta del Comune nel garantire il decoro, la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture portuali, assicurando servizi di base indispensabili al corretto utilizzo delle aree e alla fruibilità da parte di cittadini, operatori e turisti.

Per il percorso di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, tale delega presenta un rilievo particolare. Pescara è infatti sede di un porto classificato II° categoria – I° classe, cioè di competenza del Ministero delle Infrastrutture; inoltre, oltre al porto Canale sul fiume Pescara, tra il 1984 e il 1989 è stato realizzato il porto turistico “Marina di Pescara”, terzo approdo turistico italiano dopo Savona e Napoli, oggi gestito dalla Camera di commercio di Chieti-Pescara.

La gestione unitaria di tale funzione consentirà la **valorizzazione integrata degli ambiti portuali in una prospettiva di sviluppo economico e turistico**, riconoscendo al porto e agli approdi un ruolo strategico per la futura città unica. Un passaggio decisivo sarà rappresentato dal **coordinamento con gli altri livelli istituzionali** – Regione, Autorità di sistema portuale, Capitaneria di porto (che ha la propria sede a Pescara in piazza della Marina, 1, e la Delegazione di spiaggia a Montesilvano, in via Inghilterra, 18) – per assicurare coerenza sia nelle attività di manutenzione sia nella programmazione degli interventi.

Questa funzione costituisce una competenza essenziale di carattere gestionale, che assume nel nuovo Comune un significato strategico: non solo come servizio di manutenzione, ma anche come leva per la qualificazione dell’offerta turistica e commerciale del sistema portuale e degli approdi costieri.

b. L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”

La Legge regionale 141/1997 rappresenta un ulteriore punto cardine nel processo di decentramento delle competenze sul demanio marittimo, attribuendo ai Comuni costieri un ruolo di primo piano nella gestione delle aree a vocazione turistica e ricreativa.

L’articolo 4 subdelega ai Comuni le funzioni amministrative fondamentali relative alle concessioni demaniali marittime:

- rilascio e rinnovo delle concessioni;
- revoca e dichiarazione di decadenza;
- autorizzazione al subingresso nella titolarità della concessione;
- autorizzazione all’affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie correlate.

Si tratta di competenze rilevanti, poiché incidono direttamente sull'assetto economico e turistico del litorale, regolando le modalità di utilizzo delle aree pubbliche costiere e il rapporto con gli operatori privati del settore balneare e ricreativo.

L'articolo 8 attribuisce inoltre ai Comuni le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree in concessione, specificando che restano ferme le competenze di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione. In tal senso, il Comune è titolare di un potere di controllo volto a garantire il corretto utilizzo delle aree, il rispetto delle condizioni stabilite nelle concessioni e l'osservanza delle norme regionali e comunali in materia.

Nel contesto della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, questa delega assume una rilevanza strategica sotto diversi profili: a) la razionalizzazione **dei procedimenti amministrativi** permettendo così di adottare criteri uniformi per il rilascio e la gestione delle concessioni; b) **una gestione integrata del litorale**, che diventerà un tratto continuo e unitario sotto l'amministrazione del nuovo Comune, favorendo una pianificazione più organica delle funzioni turistiche, ricreative e ambientali; c) **il rafforzamento del controllo e della vigilanza**, per assicurare maggiore efficacia e coerenza, anche in raccordo con la Regione e con le autorità marittime. Infine, va sottolineato **l'impatto economico rilevante** legato a questa funzione, poiché la regolazione delle concessioni balneari rappresenta una leva diretta per sostenere il comparto turistico e incrementare le entrate comunali.

Le funzioni delegate dalla L.R. 141/1997 disegnano un ruolo attivo dei Comuni costieri nella gestione del demanio marittimo, con ricadute non solo amministrative ma anche economiche, ambientali e sociali. Per la futura città unica, la sfida sarà quella di costruire una governance coordinata del litorale, valorizzando l'unitarietà della costa pescarese e garantendo trasparenza e uniformità nei rapporti con gli operatori e i cittadini.

c. L.R. 21 aprile 1998, n. 25 "Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione conferite alla Regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143"

La Legge regionale 25/1998 si inserisce nel più ampio processo di decentramento amministrativo avviato a livello statale dal D.lgs. n. 143/1997, che ha conferito alle Regioni le funzioni in materia di agricoltura, alimentazione, foreste e pesca. A loro volta, le Regioni hanno provveduto a ripartire tali competenze tra gli enti locali, con l'obiettivo di avvicinare i centri decisionali ai territori e ai bisogni specifici delle comunità rurali.

L'articolo 3 della legge regionale attribuisce dunque ai **Comuni, alle Province e alle Comunità montane** una serie di funzioni amministrative in queste materie, ad eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione dall'art. 4. L'individuazione puntuale delle competenze è demandata a **regolamenti di esecuzione**, da adottarsi previa verifica della permanenza in capo alla Regione di alcune funzioni di carattere strategico e sentite le associazioni degli enti locali.

Per i Comuni, si tratta in particolare di attività amministrative di gestione quotidiana, di rilascio di attestazioni e certificazioni, di promozione di iniziative a favore del settore agricolo, forestale e alimentare, e di collaborazione con le strutture provinciali e regionali nella programmazione e attuazione delle politiche di settore.

Nel percorso di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, questa delega assume un carattere peculiare. Da un lato, **l'integrazione territoriale** comporta che, accanto alla dimensione metropolitana dell'area urbana, il nuovo Comune includerà anche zone agricole e collinari, in particolare a Spoltore, dove l'agricoltura conserva un ruolo rilevante sia sul piano economico che paesaggistico. A ciò si lega l'esigenza di garantire **uniformazione procedurale**, superando le eventuali differenze tra regolamenti e prassi amministrative attraverso l'armonizzazione di modulistica, procedimenti e criteri di gestione. Allo stesso tempo, il Comune unico potrà promuovere con maggiore efficacia il **sostegno alle filiere locali**, valorizzando le produzioni agricole tipiche in sinergia con la pianificazione turistica e culturale. Infine, la gestione unitaria delle funzioni agricole e forestali richiederà un rafforzato **coordinamento istituzionale** con

Regione e Provincia, soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle risorse e gli interventi di sviluppo rurale.

La legge 25/1998 attribuisce ai Comuni un insieme di competenze che, pur non essendo tra le più visibili per i cittadini dei centri urbani, assumono un rilievo importante nella prospettiva della nuova città, in quanto contribuiscono a mantenere un equilibrio tra dimensione metropolitana e valorizzazione delle aree agricole e naturali, rafforzando la coesione territoriale e lo sviluppo sostenibile.

d. L.R. 12 agosto 1998, n. 72 “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”

Art. 9 – Beni ambientali. Funzioni subdelegate ai Comuni

L’articolo 9 conferma la **subdelega ai Comuni** delle funzioni amministrative in materia di beni ambientali già attribuite dalla L.R. 47/1996, fino all’adozione di una nuova disciplina organica regionale. Si tratta di competenze riferite alla tutela e alla gestione del patrimonio ambientale locale, con particolare riguardo ad aree e beni di interesse naturalistico e paesaggistico.

Il Comune è dunque chiamato a svolgere un ruolo di vigilanza, gestione e rilascio di atti autorizzativi in relazione a interventi che possono incidere sull’ambiente, esercitando funzioni che altrimenti resterebbero in capo alla Regione.

Per il nuovo Comune unico, queste competenze assumono rilievo sotto diversi profili:

- **Uniformazione delle pratiche amministrative;**
- **Maggiore capacità di pianificazione integrata**, in un territorio che comprende aree collinari e fluviali di pregio ambientale (ad esempio la zona del fiume Pescara e le aree agricole di Spoltore);
- **Coordinamento con la normativa paesaggistica** e con le funzioni comunali in materia urbanistica ed edilizia, in modo da evitare sovrapposizioni o potenziali conflitti di competenza.

Art. 13 – Risorse idriche. Funzioni delle Province e dei Comuni

L’articolo 13 disciplina le funzioni degli enti locali in materia di **risorse idriche**, con riferimento ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché alle reti fognarie e alla depurazione delle acque reflue. Le competenze comunali e provinciali sono esercitate sulla base della legge statale n. 36/1994 (legge Galli) e della L.R. 2/1997, fino all’approvazione di una nuova normativa regionale di riordino.

Ai Comuni spetta quindi una responsabilità diretta nella gestione delle reti idriche e fognarie, nella manutenzione degli impianti e nel controllo del corretto funzionamento del servizio, funzioni essenziali per la qualità della vita dei cittadini e per la tutela dell’ambiente.

Nel contesto della fusione, queste funzioni pongono sfide e opportunità:

- **Armonizzazione dei gestori e dei contratti di servizio;**
- **Razionalizzazione delle reti e degli impianti**, superando eventuali duplicazioni e puntando a una gestione più efficiente ed economicamente sostenibile;
- **Pianificazione unitaria** degli investimenti su fognature e depurazione, in coerenza con gli obiettivi ambientali europei e regionali;
- **Tutela ambientale**, particolarmente importante in un territorio attraversato da corsi d’acqua e con uno sbocco marittimo.

Gli articoli 9 e 13 della L.R. 72/1998 assegnano ai Comuni competenze che incidono su due ambiti strategici: la **tutela dei beni ambientali** e la **gestione delle risorse idriche**. Entrambe le funzioni richiedono, nella prospettiva della città unica, una governance integrata e capace di coniugare esigenze di sostenibilità, tutela ambientale e qualità dei servizi ai cittadini.

Art. 20 – Viabilità. Funzioni attribuite a Province e Comuni

L'articolo 20 attribuisce a Province e Comuni le funzioni amministrative relative alla **circolazione dei veicoli eccezionali** e ai **trasporti in condizioni di eccezionalità**, già delegate da precedenti leggi regionali (L.R. 71/1985 e L.R. 27/1997).

Queste funzioni riguardano principalmente il rilascio delle autorizzazioni e la disciplina delle modalità di transito di mezzi che, per dimensioni o carichi, superano i limiti ordinari stabiliti dal Codice della Strada. Il Comune, dunque, assume un ruolo tecnico-amministrativo volto a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela delle infrastrutture viarie, contemperando l'interesse pubblico con le esigenze di trasporto eccezionale, spesso legate ad attività economiche e produttive.

Nel contesto della fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, queste competenze richiedono interventi mirati. In primo luogo, sarà necessaria **l'uniformazione dei regolamenti e delle procedure autorizzative**, così da superare le eventuali differenze tra i singoli Comuni e garantire criteri chiari e omogenei per tutti gli operatori economici. A ciò si affianca l'esigenza di un costante **coordinamento con la viabilità sovracomunale**, dal momento che arterie di rilevanza regionale e nazionale – come l'asse attrezzato, i raccordi autostradali e le strade statali – impongono un raccordo continuo con Provincia, ANAS e Regione per assicurare coerenza nei provvedimenti. Un ulteriore aspetto riguarda **la tutela della sicurezza e delle infrastrutture**, poiché la gestione unitaria delle autorizzazioni consentirà un controllo più efficace sugli impatti del traffico eccezionale, favorendo una manutenzione programmata e una maggiore sicurezza stradale. Infine, va sottolineata **la valorizzazione della funzione come leva di sviluppo economico**, dato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali sono strettamente legate alle attività produttive e industriali: una gestione efficiente e uniforme potrà agevolare gli operatori riducendo tempi e incertezze procedurali.

L'articolo 20 della L.R. 72/1998 assegna ai Comuni una funzione di carattere tecnico-specialistico, che, nel caso della nuova città unica, rappresenterà un tassello importante per una **mobilità regolata e sicura**, integrata con gli obiettivi di sviluppo economico e con le esigenze di tutela della viabilità urbana e metropolitana.

Art. 24 – Protezione della flora

L'articolo 24 conferma in capo ai Comuni le funzioni di competenza già attribuite dalla L.R. 45/1979 e successive modifiche in materia di **protezione della flora**. Si tratta di compiti connessi alla salvaguardia delle specie vegetali e degli habitat naturali, che includono attività di vigilanza, autorizzazioni relative alla raccolta e all'uso delle risorse vegetali, e azioni di sensibilizzazione della cittadinanza.

Nel nuovo Comune unico, queste competenze assumono un rilievo particolare per la gestione unitaria delle aree verdi urbane e periurbane, nonché per la tutela delle zone collinari e agricole, che rappresentano un patrimonio naturale e paesaggistico da preservare.

Art. 26 – Protezione della fauna

L'articolo 26 disciplina la ripartizione delle funzioni in materia di **protezione della fauna selvatica e minore**, richiamando le normative previgenti (L.R. 30/1994 e L.R. 50/1993). Anche in questo caso, fino all'approvazione di una legge regionale di riordino, i Comuni conservano competenze specifiche di gestione e controllo.

Queste funzioni si traducono in attività amministrative e di vigilanza volte a salvaguardare le specie animali presenti sul territorio comunale, garantendo la compatibilità tra insediamenti umani, attività economiche e tutela della biodiversità. Per il nuovo Comune, ciò significa integrare in un'unica politica ambientale azioni di tutela della fauna lungo il litorale, nelle aree fluviali del Pescara e nelle zone collinari interne.

Art. 27 – Parchi e riserve naturali

L'articolo 27 conferma la ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali in materia di **parchi e riserve naturali**, come già disposto dalla L.R. 38/1996. I Comuni sono pertanto titolari di una quota significativa di responsabilità nella gestione e valorizzazione delle aree naturali protette ricadenti nel loro territorio, in attesa di una disciplina regionale unitaria.

Nei comuni si trovano diversi parchi e riserve naturali, tra cui la Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena, situata al confine tra Pescara e Montesilvano, e la Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana a Pescara.

Per il nuovo Comune, questo significa poter adottare una strategia coerente per la tutela e la valorizzazione delle aree naturali di pregio, che rappresentano un elemento identitario e attrattivo anche in chiave turistica e culturale. La gestione integrata dei parchi e delle riserve offrirà inoltre l'opportunità di coordinare le politiche ambientali con quelle urbanistiche, agricole e turistiche.

Gli articoli 24, 26 e 27 delineano un insieme di funzioni che collocano i Comuni al centro della gestione attiva del patrimonio ambientale e naturalistico. Nel caso di Pescara, Montesilvano e Spoltore, la fusione comporterà **l'omogeneizzazione dei regolamenti e delle procedure** riguardanti flora, fauna e aree protette, così da assicurare criteri uniformi e coerenti. Essa consentirà inoltre **una maggiore capacità di pianificazione integrata**, capace di coniugare tutela ambientale, politiche del verde urbano e promozione turistica. In questa prospettiva, assumerà rilievo anche **la valorizzazione del capitale naturale come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile** della nuova città, rafforzando al tempo stesso **il ruolo del Comune nei rapporti con Regione e altri enti di gestione delle aree naturali**, grazie a un maggiore peso politico e istituzionale.

Art. 28 – Caccia. Ripartizione delle funzioni fra Regione ed enti locali

L'articolo 28 conferma la ripartizione delle funzioni in materia di **caccia** fra Regione ed enti locali, come già stabilito dalla L.R. 30/1994 e dalle successive modificazioni. Ai Comuni spettano dunque compiti gestionali e amministrativi relativi all'attività venatoria, quali:

- rilascio e controllo delle autorizzazioni;
- applicazione di misure di vigilanza e sanzioni in caso di violazioni;
- collaborazione alla pianificazione faunistico-venatoria a livello locale.

Nel futuro Comune unico, la gestione di tali competenze assumerà una maggiore rilevanza soprattutto nei territori agricoli e collinari, dove l'attività venatoria e la presenza di aree agricole e collinari incidono più direttamente. L'unificazione consentirà di adottare regolamenti omogenei, garantendo coerenza nelle modalità autorizzative e nei controlli.

Art. 29 – Pesca. Ripartizione delle funzioni fra Regione ed enti locali

L'articolo 29 conferma la ripartizione delle funzioni anche in materia di **pesca**, richiamando la L.R. 44/1985 e successive modifiche. Ai Comuni sono attribuite competenze amministrative e di vigilanza sull'attività di pesca nelle acque interne e marittime di loro pertinenza, con riferimento al rilascio di permessi, al rispetto delle norme ambientali e alla tutela della fauna ittica.

Per il nuovo Comune unico, la funzione risulta strategica soprattutto in relazione al fiume Pescara e all'area costiera. Una gestione integrata consentirà di:

- rafforzare il controllo sugli ecosistemi acquatici;
- coordinare le attività di pesca professionale e sportiva con la tutela ambientale;
- valorizzare la pesca come componente della tradizione e dell'economia locale, in sinergia con turismo e gastronomia.

Gli articoli 28 e 29 della L.R. 72/1998 collocano i Comuni in una posizione di **responsabilità diretta nella regolazione e nel controllo delle attività venatorie e di pesca**, ambiti che incidono sia sull'ambiente che sulle tradizioni socioeconomiche locali. Per la nuova città unica, la sfida sarà quella di costruire un quadro normativo e gestionale coerente, capace di:

1. **armonizzare i regolamenti locali**;
2. **rafforzare il coordinamento** con Regione e associazioni di settore;
3. **conciliare tutela ambientale ed esigenze socioeconomiche**, valorizzando il rapporto tra comunità e risorse naturali.

Art. 34 – Inquinamento atmosferico. Funzioni attribuite ai Comuni

L'articolo 34 attribuisce ai Comuni specifiche funzioni amministrative di **gestione e controllo dell'inquinamento atmosferico**, con riferimento a due ambiti principali:

- **il controllo delle emissioni provenienti dagli impianti termici**;
- **il controllo delle emissioni prodotte da auto e motoveicoli in sede di circolazione**.

Tali competenze configurano un ruolo attivo dei Comuni nella prevenzione e nel contenimento dell'inquinamento atmosferico, con ricadute dirette sulla salute pubblica e sulla qualità della vita urbana. Per la nuova città unica, caratterizzata da elevata densità abitativa e da una notevole intensità di traffico veicolare, l'esercizio coordinato di tali funzioni sarà fondamentale per:

1. **rafforzare i controlli** sugli impianti termici, con sistemi uniformi di monitoraggio ed eventuali ispezioni;
2. **armonizzare le modalità operative**;
3. **coordinare le politiche di mobilità sostenibile** e riduzione delle emissioni con i piani urbanistici e ambientali.

Art. 37 – Inquinamento acustico. Funzioni attribuite ai Comuni

L'articolo 37 assegna ai Comuni le funzioni amministrative di gestione e controllo dell'**inquinamento acustico**, prevedendo in particolare:

- **il controllo delle emissioni sonore prodotte da auto, motoveicoli e altre sorgenti mobili**;
- **la rilevazione e la disciplina integrativa delle emissioni sonore**;
- **la prevenzione e il contenimento del rumore ambientale**.

In questo ambito, il Comune diventa l'ente responsabile non solo della vigilanza, ma anche della definizione di strumenti regolamentari (piani di zonizzazione acustica, regolamenti comunali sul rumore) e dell'adozione di misure preventive. Per la futura città unica, le sfide saranno:

1. **integrare e uniformare i piani comunali di classificazione acustica**;
2. **coordinare le azioni di mitigazione** con gli strumenti urbanistici e con le politiche di mobilità.

Gli articoli 34 e 37 della L.R. 72/1998 collocano i Comuni in prima linea nella **tutela della salute e dell'ambiente urbano**, assegnando loro competenze cruciali in materia di inquinamento atmosferico e acustico.

Art. 54 – Sport. Funzioni attribuite e/o delegate alle Province e ai Comuni

L'articolo 54 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative di gestione in materia di **sport**, richiamando una serie di leggi regionali precedenti (L.R. 43/1987, L.R. 126/1996, L.R. 25/1997 e successive modifiche). In particolare, le competenze comunali riguardano:

- **la promozione e incentivazione degli impianti sportivi**;
- **il sostegno delle attività sportive e fisico-ricreative** di interesse locale;
- **la gestione diretta o indiretta degli impianti**, in coerenza con la pianificazione urbanistica e con gli indirizzi regionali.

Queste funzioni assumono una dimensione fortemente sociale, in quanto lo sport è inteso non solo come ambito competitivo, ma anche come **strumento di inclusione, salute e aggregazione comunitaria**.

Nel percorso di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, questa delega assume un rilievo strategico sotto diversi aspetti. In primo luogo, l'**ampiezza e varietà degli impianti sportivi** garantirà al nuovo Comune un patrimonio articolato – fatto di stadi, palazzetti, piscine, palestre e strutture di quartiere – che potrà essere gestito in modo più razionale e con una migliore programmazione degli investimenti. A ciò si affiancherà l'**armonizzazione delle politiche tariffarie e gestionali**, superando le attuali differenze tra i regolamenti comunali e consentendo criteri uniformi fondati su equità e trasparenza. Di grande importanza sarà anche la **valorizzazione dello sport come fattore di identità cittadina**, attraverso la costruzione di un sistema sportivo metropolitano capace di integrare i grandi impianti – come lo stadio Adriatico di Pescara – con quelli di base. Infine, la funzione sportiva, intesa come servizio pubblico locale, potrà trovare piena espressione grazie all'**integrazione con le politiche sociali e giovanili**, favorendo l'inclusione, la salute e la formazione delle nuove generazioni.

Art. 56 – Agricoltura e forestazione. Funzioni riservate alla Regione e delegate a Province, Comunità montane e Comuni

L'articolo 56 stabilisce che, in materia di **agricoltura e forestazione**, le funzioni amministrative di gestione attribuite alla Regione sono **delegate agli enti locali** – Province, Comunità montane e Comuni – salvo quelle espressamente riservate alla competenza regionale.

Tra le attività delegate ai Comuni figurano:

- il rilascio di **attestati di qualifica** per operatori agricoli;
- la gestione di **licenze e autorizzazioni**;
- le **certificazioni relative agli operatori agricoli**;
- le procedure per l'**elezione delle amministrazioni separate dei beni di uso civico**, connesse alla gestione delle terre collettive.

Queste funzioni riflettono la volontà del legislatore regionale di avvicinare al livello comunale le attività più direttamente connesse al rapporto con i cittadini e con gli operatori agricoli, lasciando alla Regione il compito di definire indirizzi generali e programmazione di settore.

Nel contesto della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, questa funzione assume un significato particolare. Da un lato, infatti, la **valorizzazione delle aree agricole e forestali** permetterà di sostenere le produzioni tipiche e la vocazione collinare di Spoltore, in continuità con una realtà urbana come quella di Pescara e Montesilvano. Parallelamente, l'**unificazione dei procedimenti amministrativi** renderà più semplice e trasparente l'accesso a certificazioni e autorizzazioni, superando le attuali differenze tra i Comuni. Di rilievo sarà anche la **tutela e gestione dei beni collettivi**, legata al demanio e agli usi civici, che consentirà di preservare il patrimonio comune e di rafforzare forme di economia comunitaria radicate nel territorio. Infine, le attività agricole e forestali potranno beneficiare di una più stretta **integrazione con le politiche di sviluppo rurale e sostenibilità ambientale**, creando sinergie con i settori turistico, culturale e ambientale e contribuendo a consolidare l'identità e la coesione della nuova città.

Art. 60 – Emigrazione e immigrazione. Funzioni delegate alle Province e ai Comuni

L'articolo 60 prevede la **delega ai Comuni** di una serie di funzioni amministrative e gestionali in materia di **emigrazione e immigrazione**, come individuate dagli artt. 19, lett. i), 20 e 22 della normativa di riferimento. Restano escluse le competenze relative a corsi universitari, accademie,

conservatori e borse di studio per corsi di specializzazione post-universitaria, che rimangono in capo alla Regione.

Le funzioni delegate ai Comuni riguardano principalmente:

- interventi a favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie, compresa l'assistenza al rientro;
- misure di sostegno all'integrazione degli immigrati presenti sul territorio, con azioni di carattere sociale, formativo e informativo;
- gestione di iniziative di inclusione, orientamento e supporto culturale.

L'articolo 60 della L.R. 72/1998 conferisce ai Comuni un ruolo diretto nella **gestione delle politiche migratorie locali**, sia sul versante dell'emigrazione storica che su quello dell'integrazione degli immigrati. Per il futuro Comune unico, si tratta di una competenza di forte impatto sociale, che potrà essere esercitata in chiave unitaria per favorire coesione, inclusione e valorizzazione della dimensione multiculturale del territorio.

Art. 62 – Opere pubbliche. Funzioni riservate alla Regione e delegate alle Province ed altri enti locali

L'articolo 62 stabilisce che, in materia di **opere pubbliche**, alcune competenze rimangono riservate alla Regione, mentre altre vengono delegate a Province ed enti locali, compresi i Comuni. In particolare, la delega riguarda le funzioni relative alla **progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria** delle opere di competenza degli enti locali.

Si tratta quindi di attività di natura gestionale e tecnica, che attribuiscono ai Comuni la responsabilità diretta sugli interventi infrastrutturali di loro competenza, a partire dalla fase di progettazione fino alla realizzazione e manutenzione delle opere stesse. La Regione mantiene, invece, il coordinamento strategico e la titolarità delle opere di rilevanza sovracomunale o regionale.

Per Pescara, Montesilvano e Spoltore, la funzione delegata dall'art. 62 assume un rilievo particolarmente significativo, poiché riguarda direttamente la capacità del nuovo Comune unico di gestire in modo efficace il proprio territorio. In primo luogo, **l'ampiezza del patrimonio infrastrutturale** costituisce una sfida e un'opportunità: la futura città erediterà una rete molto vasta di opere pubbliche – strade, ponti, scuole, edifici pubblici, impianti sportivi e strutture culturali – la cui gestione richiederà un approccio unitario ed efficiente. A ciò si aggiunge la necessità di perseguire **l'armonizzazione delle procedure tecniche e amministrative**, superando le attuali differenze tra regolamenti e prassi dei tre Comuni. In tal modo sarà possibile uniformare i processi di programmazione, progettazione e manutenzione, favorendo maggiore chiarezza ed efficacia. Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla **maggior capacità di programmazione e investimento**. L'articolo 62 della L.R. 72/1998 attribuisce ai Comuni un ruolo centrale nella **realizzazione e gestione delle opere pubbliche locali**, rafforzando la loro capacità di governo del territorio. Per il futuro Comune unico, si tratta di una competenza strategica, che potrà tradursi in una gestione più efficiente ed efficace del patrimonio infrastrutturale e in una maggiore forza progettuale nel rapporto con Regione e Stato.

Art. 64 – Edilizia residenziale pubblica. Funzioni attribuite ai Comuni

L'articolo 64 attribuisce ai Comuni specifiche funzioni amministrative di gestione in materia di **edilizia residenziale pubblica (ERP)**, tra cui:

- **l'individuazione degli alloggi** da destinare all'assegnazione in caso di carenza;
- **le assegnazioni provvisorie** di alloggi in situazioni di urgenza, come previsto dall'art. 15 della L.R. 96/1996 e successive modifiche.

Art. 65 – Edilizia residenziale pubblica e abitativa. Funzioni riservate alla Regione e ai Comuni

L'articolo 65 conferma che, in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia abitativa, restano ferme le ulteriori funzioni esercitate dalla Regione e dai Comuni secondo le rispettive competenze stabilite dalla normativa statale e regionale. Si tratta quindi di una disposizione di coordinamento, che ribadisce la **coesistenza di responsabilità multilivello** (Regione, Comuni, ATER) nella gestione del sistema ERP.

Per Pescara, Montesilvano e Spoltore, la funzione in materia di ERP assume un significato particolarmente rilevante, non solo per il suo impatto sociale ma anche per le implicazioni di carattere amministrativo. In primo luogo, la **gestione integrata del patrimonio abitativo** consentirà al nuovo Comune unico di affrontare in modo più organico e razionale la complessità di un patrimonio ERP articolato, composto da complessi residenziali di dimensioni significative. A ciò si accompagnerà l'esigenza di garantire **l'uniformazione dei criteri di assegnazione**, armonizzando criteri di accesso, graduatorie e modalità di assegnazione, così da assicurare equità e trasparenza. Un'amministrazione più ampia e strutturata sarà inoltre in grado di esercitare una **maggiore capacità di intervento sulle emergenze abitative**, affrontando con più efficacia le situazioni di disagio e coordinandosi strettamente con i servizi sociali.

Gli articoli 64 e 65 della L.R. 72/1998 consolidano il ruolo dei Comuni come **autorità di prossimità nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica**, attribuendo loro compiti cruciali nella selezione, assegnazione e gestione del patrimonio abitativo. Per il futuro Comune unico, ciò significa poter costruire una **politica abitativa integrata e trasparente**, capace di rispondere ai bisogni sociali e di contribuire alla coesione urbana e territoriale.

Art. 66: Funzioni delegate ai comuni, ai consorzi di comuni, ed alle comunità montane

L'articolo in questione attribuisce ai **Comuni, ai consorzi di Comuni e alle Comunità montane** l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di **espropriazione per pubblica utilità**, comprese quelle previste dalla legge n. 865/1971, quando si tratti di opere e lavori realizzati dai Comuni stessi. La delega si estende anche alle procedure di **occupazione provvisoria e d'urgenza**, consentendo agli enti locali di gestire direttamente l'intero procedimento amministrativo necessario per la realizzazione delle opere pubbliche.

Art. 69: Assistenza tecnica agli enti delegati

Questo secondo articolo prevede che la Regione, attraverso il Settore Lavori Pubblici, fornisca agli enti delegati un'attività di **assistenza tecnica e supporto** per il migliore espletamento delle funzioni delegate, sempre in materia di espropriazione e di occupazioni provvisorie e di urgenza. In questo modo, si riconosce il ruolo centrale dei Comuni, ma si garantisce al contempo un raccordo istituzionale e tecnico con la Regione, che mantiene funzioni di indirizzo e coordinamento.

Gli artt. 66 e 69 della L.R. 72/1998 configurano i Comuni come **autorità competenti nella gestione delle procedure espropriative e delle occupazioni d'urgenza**, con il sostegno tecnico della Regione. Per il futuro Comune unico, questa funzione rappresenta un **elemento strategico di governo del territorio**, essenziale per la realizzazione di opere pubbliche e programmi di trasformazione urbana, da esercitare in modo trasparente ed efficiente per coniugare sviluppo e tutela dei diritti dei cittadini.

e. L.R. 3 marzo 1999, n. 11 - Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali

Art. 19 – Artigianato. Conferimento di funzioni ai Comuni e alle Comunità montane

L'articolo 19 assegna ai Comuni e alle Comunità montane le **funzioni amministrative in materia di artigianato**, riguardanti:

- la **localizzazione e realizzazione di insediamenti artigiani**;
- la **riqualificazione e il recupero di fabbricati produttivi** destinati ad attività artigianali.

Il Comune diventa quindi l'ente di riferimento per la programmazione e la gestione urbanistico-territoriale delle aree produttive artigiane, con un ruolo diretto nella valorizzazione di questo settore economico.

Art. 26 – Attività produttive. Funzioni attribuite ai Comuni

L'articolo 26 amplia le competenze comunali, conferendo loro le funzioni amministrative relative a:

- rilascio delle **concessioni e autorizzazioni** per la realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di **impianti produttivi**;
- disciplina delle attività produttive in coerenza con le previsioni urbanistiche e con le norme ambientali.

Si tratta di un trasferimento che pone i Comuni al centro della regolazione e del sostegno alle attività economiche, in quanto interlocutori diretti delle imprese nei processi di insediamento, ampliamento o trasformazione produttiva.

Nel percorso di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, queste competenze assumono un'importanza strategica poiché il nuovo Comune sarà chiamato a governare un **sistema produttivo articolato**, che unisce la vocazione terziaria e commerciale di Pescara, la dimensione turistica e ricettiva di Montesilvano e le realtà artigiane e agricole di Spoltore, valorizzandone le specificità in una logica integrata. L'istituzione di un ente unico consentirà inoltre **l'unificazione dei procedimenti autorizzativi**, superando le attuali difformità e garantendo criteri omogenei, trasparenza e semplificazione nei rapporti con le imprese. Attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 19 e 26 sarà possibile sviluppare **politiche di sviluppo economico coerenti**, programmando aree produttive e insediamenti artigiani in coordinamento con la pianificazione urbanistica e ambientale.

Art. 49 – Edilizia residenziale pubblica (ERP). Funzioni e compiti conferiti ai Comuni

L'articolo 49 conferisce ai Comuni un insieme articolato di competenze in materia di **edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare**, rafforzando e precisando quanto già previsto dalla L.R. 72/1998. In particolare:

- i Comuni concorrono alla **predisposizione e gestione del sistema informativo provinciale sull'ERP**, rilevando i fabbisogni abitativi del proprio territorio;
- individuano le **tipologie di intervento** necessarie a soddisfare tali fabbisogni e i possibili operatori incaricati della realizzazione;
- sono delegati all'esercizio delle funzioni relative a:
 - a) **accertamento dei requisiti soggettivi** per l'accesso ai finanziamenti di ERP;
 - b) **accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi**, con l'eccezione di quelli attuati dagli IACP;
 - c) **vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie** beneficiarie di contributi pubblici;
 - d) **autorizzazione alla concessione in proprietà** del patrimonio edilizio realizzato da cooperative a proprietà indivisa;
 - e) **autorizzazione alla cessione degli alloggi ERP** in deroga ai termini di legge.

La norma prevede inoltre che, in sede di attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, il procedimento espropriativo e concessorio possa essere sostituito da un **accordo sostitutivo** tra il Comune e i soggetti privati coinvolti, secondo l'art. 11 della legge n. 241/1990.

Per Pescara, Montesilvano e Spoltore, l'art. 49 introduce funzioni di notevole impatto, poiché consente al nuovo Comune di attuare una **gestione integrata del fabbisogno abitativo**, rilevando e programmando i bisogni su scala metropolitana e superando l'attuale frammentazione. L'ente unico potrà garantire **uniformità nei criteri di accesso e vigilanza**, armonizzando le regole per l'ERP e per le cooperative abitative, assicurando maggiore trasparenza e correttezza. Al tempo stesso, disporrà di una più elevata **capacità programmatica**, che permetterà di pianificare interventi ambiziosi e di accedere con più forza a risorse regionali, statali ed europee.

L'articolo 49 della L.R. 11/1999 rafforza in modo significativo il ruolo dei Comuni nella **programmazione e gestione dell'edilizia residenziale pubblica**, attribuendo loro compiti non solo operativi ma anche strategici. Per la futura città unica, questa competenza diventerà un **asse portante delle politiche abitative e sociali**, con ricadute dirette sulla coesione e sulla qualità della vita dei cittadini.

Art. 57 – Inquinamento idrico. Funzioni attribuite ai Comuni

L'articolo 57 conferisce ai Comuni la competenza sul **rilascio delle autorizzazioni e sul controllo amministrativo degli scarichi civili** che non recapitano in pubblica fognatura e che hanno recapito diretto nel suolo o sul suolo.

Tali autorizzazioni vengono rilasciate in sede di **concessione o autorizzazione edilizia**, collocando quindi questa funzione all'interno dei procedimenti edilizi e urbanistici.

Si tratta di una competenza tecnica e ambientale di notevole rilievo, in quanto mira a prevenire forme di inquinamento idrico derivanti da scarichi non collettati, con un impatto diretto sulla qualità delle acque e sulla salute pubblica.

Per Pescara, Montesilvano e Spoltore, l'art. 57 assume particolare rilievo poiché la gestione degli scarichi civili non allacciati alle reti fognarie incide direttamente sulla **tutela delle risorse ambientali**, con effetti che interessano l'intero bacino idrografico del fiume Pescara e il litorale. La fusione consentirà inoltre di favorire **l'integrazione con i procedimenti edilizi**, uniformando le prassi e garantendo criteri omogenei nelle autorizzazioni. Il Comune unico, dotato di strutture tecniche più solide, potrà esercitare un **controllo ambientale più efficace**, riducendo i rischi di inquinamento e migliorando la vigilanza.

L'articolo 57 della L.R. 11/1999 attribuisce ai Comuni una competenza tecnica di prevenzione e controllo in materia di **inquinamento idrico da scarichi civili non collettati**, connessa ai procedimenti edilizi. Per la futura città unica, questa funzione sarà fondamentale per garantire la qualità ambientale, ridurre i rischi di contaminazione delle acque e integrare la tutela idrica con le politiche urbanistiche e territoriali.

Art. 81 – Valorizzazione dei beni culturali

L'articolo 81 stabilisce che la **Regione e gli enti locali** (tra cui i Comuni) curano, ciascuno nel proprio ambito, la **valorizzazione dei beni culturali**, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

La valorizzazione è attuata attraverso **forme di cooperazione strutturale e funzionale** tra Stato, Regione ed enti locali, con l'obiettivo di rendere fruibile e accessibile il patrimonio culturale, promuoverne la conoscenza e favorirne l'inserimento nei circuiti educativi, turistici ed economici.

Questa disposizione rafforza il ruolo dei Comuni come attori di prossimità nella tutela e promozione dei beni culturali presenti sul territorio, attribuendo loro funzioni non meramente gestionali ma di impulso e di integrazione con le politiche regionali e statali.

Nel contesto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, l'art. 81 assume un rilievo strategico poiché il nuovo Comune eredita un **patrimonio culturale diversificato**, comprendente beni storico-artistici, archeologici e architettonici, la cui valorizzazione potrà essere affidata a una **gestione integrata e coordinata**, superando la frammentazione attuale e dando vita a una strategia culturale metropolitana, in **sinergia con turismo e sviluppo locale**, rafforzando l'attrattività complessiva del territorio, e favorendo l'**accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei** per progetti di recupero e promozione culturale

f. L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 - Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Art. 1 – Competenze in materia paesaggistica

L'articolo 1 stabilisce le competenze degli enti locali nella gestione delle funzioni paesaggistiche. In particolare, vengono **subdelegate ai Comuni** le funzioni amministrative relative agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004, con riferimento a determinate categorie di opere e interventi non riservate alla Regione.

Queste funzioni riguardano, in particolare:

- il rilascio delle **autorizzazioni paesaggistiche** per gli interventi che incidono su beni paesaggistici vincolati;
- le attività istruttorie e di verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni di tutela;
- il controllo e la vigilanza sul rispetto delle norme di tutela paesaggistica, nell'ambito delle competenze comunali.

Nel contesto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, questa delega assume un rilievo cruciale poiché il nuovo Comune sarà chiamato a garantire la **tutela del territorio e del paesaggio**, che comprende aree costiere, fluviali e collinari caratterizzate da numerosi vincoli, attraverso una gestione unitaria delle autorizzazioni capace di assicurare coerenza e uniformità nei criteri di valutazione. La funzione paesaggistica si collegherà inoltre all'**integrazione con urbanistica ed edilizia**, permettendo all'amministrazione unica di sviluppare una visione più equilibrata tra sviluppo urbano e salvaguardia ambientale.

L'articolo 1 della L.R. 2/2003 attribuisce ai Comuni competenze significative in materia di **autorizzazioni e vigilanza paesaggistica**, ponendoli al centro della tutela del territorio. Per la futura città unica, questa funzione rappresenta una **leva strategica di governo territoriale**, capace di integrare tutela ambientale, sviluppo urbanistico e valorizzazione culturale.

g. L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 - Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico

Art. 2 – Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda gli impianti radioelettrici (inclusi quelli per la telefonia mobile, radar, radiodiffusione) e le linee elettriche fino a 150 Kv.

I **Comuni** concorrono, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, a perseguire obiettivi di qualità per **minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici**, istituendo e gestendo un **catasto comunale degli impianti e delle aree interessate**, a fini di trasparenza e controllo.

Art. 8 – Pianificazione comunale

L'articolo 8 attribuisce ai Comuni la funzione di **adeguare la pianificazione urbanistica** ai piani provinciali di localizzazione degli impianti. Essi possono:

- acquisire o espropriare aree da destinare agli impianti, concedendole in diritto di superficie ai gestori;
- adottare regolamenti specifici per assicurare il corretto insediamento degli impianti e ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- individuare aree sensibili ulteriori (beni culturali e ambientali) in cui vietare l'installazione;
- istituire un **catasto comunale degli impianti**, accessibile a cittadini e autorità di vigilanza.

Art. 9 – Funzioni dei Comuni

L'articolo 9 affida ai Comuni la competenza diretta per il **rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti radio e televisivi**, previo parere dell'ARPA Abruzzo e dell'ASL.

Il Comune deve:

- rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa nazionale;
- coordinare l'autorizzazione con la pianificazione urbanistica;
- stabilire termini procedurali certi e conformi allo sportello unico;
- nella fase transitoria, rilasciare autorizzazioni sulla base dei pareri dei Comitati tecnici provinciali.

Art. 11 – Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile

L'articolo 11 disciplina in dettaglio il potere comunale di **autorizzare gli impianti di telefonia mobile**.

In particolare:

- i Comuni definiscono, attraverso il PRG o apposita variante, i **siti tecnologici per le antenne**;
- adottano regolamenti per la localizzazione ottimale, minimizzando l'impatto ambientale e paesaggistico;
- acquisiscono pareri tecnici di ARPA Abruzzo e ASL prima del rilascio delle autorizzazioni;
- garantiscono la **partecipazione della cittadinanza**, dando notizia dei programmi annuali presentati dai gestori e raccogliendo osservazioni;
- coordinano le richieste dei diversi gestori per favorire la **condivisione delle infrastrutture** e ridurre l'impatto sul territorio.

Art. 16 – Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

L'articolo 16 attribuisce ai Comuni la funzione di **definire negli strumenti urbanistici i corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici fino a 150 Kv**, in coerenza con i piani territoriali provinciali.

Il Comune deve inoltre assicurare, attraverso la pianificazione urbanistica, il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, sia per le nuove costruzioni vicino a impianti esistenti, sia per i nuovi impianti nei pressi di aree abitate.

Art. 18 – Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici

L'articolo 18 affida ai Comuni il compito di **adeguare la pianificazione urbanistica** individuando le fasce di rispetto per linee e impianti elettrici, nonché di censire le infrastrutture presenti sul territorio.

I dati confluiscono in un catasto provinciale, ma il Comune mantiene un ruolo diretto nella **rilevazione e aggiornamento delle informazioni**, con particolare attenzione alla protezione dei luoghi sensibili, come scuole e aree destinate all'infanzia.

Art. 19 – Vigilanza

L'articolo 19 affida ai Comuni, quali autorità autorizzative, la **funzione di vigilanza e controllo** sugli impianti soggetti alla legge. I controlli vengono svolti avvalendosi di ARPA Abruzzo e ASL.

Il Comune è competente anche per **l'irrogazione e l'introito delle sanzioni** in caso di violazioni. I controlli hanno cadenza annuale e mirano a verificare:

- il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
- l'attuazione dei piani di risanamento;
- la conformità tecnica degli impianti rispetto ai dati dichiarati.

Art. 25 – Autorizzazioni

L'articolo 25 disciplina le modalità di presentazione delle domande autorizzative, che devono essere presentate allo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)**.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 9 (emittenza radio-televisiva) e 11 (telefonia mobile) sono integrate nella concessione edilizia, ove necessaria, assicurando così un coordinamento procedurale tra pianificazione urbanistica ed esercizio delle funzioni autorizzative.

L'insieme delle disposizioni della L.R. 45/2004 affida ai Comuni un ruolo **centrale** nella gestione del rischio elettromagnetico: pianificazione, autorizzazione, vigilanza e sanzioni.

Per il nuovo Comune unico di Pescara, Montesilvano e Spoltore, queste funzioni assumono una valenza strategica, poiché la **tutela della salute pubblica** richiede un controllo unitario e sistematico in un territorio ad alta densità urbana e con una forte concentrazione di impianti. La creazione di un **catasto comunale unico degli impianti**, accessibile ai cittadini, rappresenterà inoltre uno strumento di trasparenza e partecipazione, rafforzando il rapporto di fiducia con la comunità. La fusione consentirà anche **l'armonizzazione delle prassi**, con regolamenti, procedure autorizzative e criteri di localizzazione uniformi. In questo quadro, il nuovo ente sarà chiamato a garantire un delicato **equilibrio tra sviluppo tecnologico e tutela del paesaggio**, governando l'espansione delle reti di comunicazione e distribuzione elettrica in coerenza con la protezione ambientale e culturale. Infine, un Comune di dimensioni metropolitane potrà esercitare una maggiore **capacità di negoziazione** nei confronti dei gestori e della Regione, orientando le scelte localizzative secondo l'interesse pubblico.

Gli articoli 2, 8, 9, 11, 16, 18, 19 e 25 della L.R. 45/2004 configurano i Comuni come **autorità di governo locale del rischio elettromagnetico**, chiamati a integrare pianificazione urbanistica, autorizzazioni, vigilanza e sanzioni.

h. L.R. 8 novembre 2006, n. 34 - Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo

Art. 8 – Permessi temporanei per i non residenti in Regione

L'articolo 8 disciplina il rilascio dei **permessi temporanei di raccolta dei funghi epigei spontanei** a favore dei soggetti non residenti in Abruzzo. La competenza è attribuita ai **Comuni nei cui territori è consentita la raccolta**, che rilasciano il permesso secondo un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale.

I permessi sono subordinati al **versamento di un contributo** a favore del Comune, il quale è tenuto a destinare le entrate derivanti a finalità precise:

- vigilanza e messa in sicurezza della rete sentieristica;
- pulizia e manutenzione delle aree boschive interessate;
- raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree di raccolta;
- attività di formazione e informazione micologica.

L'articolo 8 della L.R. 34/2006 attribuisce ai Comuni il compito di rilasciare i **permessi temporanei per la raccolta dei funghi ai non residenti**, collegando la funzione amministrativa a finalità di tutela ambientale, vigilanza e formazione.

i. L.R. 3 marzo 2010, n. 7 - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Artt. 1-2 – Finalità e ambito di applicazione

La legge disciplina le procedure di **espropriazione per pubblica utilità** nell'ambito del territorio regionale, in coerenza con il Testo unico nazionale (D.P.R. 327/2001). Essa si applica a tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. L'ambito include anche i casi di espropriazione a favore di privati, quando l'intervento sia stato dichiarato di pubblica utilità.

Art. 3 – Competenza in materia di espropri

L'articolo 3 stabilisce che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera è anche l'**autorità espropriante**. In questo quadro, i **Comuni** sono individuati come soggetti titolari del potere espropriativo per le opere di propria competenza, insieme a Province, Unioni di Comuni, Città metropolitane e Regione.

Le disposizioni di dettaglio prevedono che:

- i Comuni istituiscano un **ufficio espropriazioni**, anche in forma associata;
- sia nominato un **responsabile del procedimento**, con compiti di direzione e coordinamento;
- i provvedimenti conclusivi siano emanati dal dirigente dell'ufficio, sotto forma di decreto o determina.

Art. 4 – Monitoraggio degli atti di pubblica utilità

La Giunta regionale esercita funzioni di **indirizzo e coordinamento** per garantire omogeneità nell'esercizio dei poteri espropriativi. In particolare, promuove la costituzione di uffici intercomunali per la gestione della materia e cura il monitoraggio e la pubblicazione degli atti dichiarativi di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza.

L'attribuzione ai Comuni delle funzioni espropriative, come disciplinata dalla L.R. 7/2010, assume un'importanza strategica nel contesto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, poiché la creazione di un **Ufficio unico espropri** garantirà maggiore efficienza amministrativa, competenza tecnica e uniformità dei procedimenti, riducendo tempi e complessità. Al tempo stesso, la gestione unitaria permetterà di rafforzare la **tutela dei diritti dei cittadini**, assicurando trasparenza, equità e correttezza e riducendo il rischio di contenziosi. Le funzioni espropriative si inseriscono inoltre nell'**integrazione con la pianificazione territoriale**, costituendo uno strumento operativo per l'attuazione degli strumenti urbanistici e dei programmi di rigenerazione urbana.

La L.R. 7/2010 configura i Comuni come **autorità esproprianti a pieno titolo**, dotati di competenze dirette e di strumenti organizzativi propri per gestire i procedimenti espropriativi e di occupazione d'urgenza.

l. L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014

Art. 4 – Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni

L'articolo 4 individua alcune funzioni già esercitate dalle Province che vengono trasferite ai Comuni. Tra queste, di rilievo ai fini della fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, rientrano:

- **funzioni in materia di sport**, comprendenti attività di promozione e gestione degli impianti e delle iniziative sportive di interesse locale;
- **funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche**, limitatamente ai compiti di **polizia idraulica e di pronto intervento** previsti dal Regio Decreto n. 523/1904, concernenti la vigilanza sulle opere idrauliche e la gestione degli interventi urgenti per prevenire o fronteggiare situazioni di pericolo.

Il trasferimento di tali competenze assume particolare rilievo nel contesto della nuova città unica:

Sport e impiantistica:

- La gestione unitaria di impianti sportivi oggi frammentati tra i tre Comuni consentirà una programmazione coordinata e più efficiente.
- Sarà possibile definire una **politica sportiva metropolitana**, integrando impianti di base e grandi strutture, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale.

Difesa del suolo e polizia idraulica:

- Il nuovo Comune avrà un ruolo diretto nella **prevenzione del rischio idraulico**, particolarmente rilevante per un territorio caratterizzato dalla presenza del fiume Pescara e da aree costiere e collinari soggette a vulnerabilità idrogeologiche.
- L'unificazione delle funzioni consentirà una gestione coordinata degli interventi di manutenzione, pronto intervento e vigilanza, aumentando la capacità di risposta alle emergenze.
- La funzione sarà cruciale anche in ottica di **resilienza climatica**, integrandosi con i piani di protezione civile e con la pianificazione urbanistica.

m. L.R. 10 agosto 2021, n. 41 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria

Art. 6 – Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale

L'articolo 6 attribuisce ai **Comuni** l'esercizio delle funzioni conferite in materia **necroscopica e cimiteriale**, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale.

I Comuni devono disciplinare l'organizzazione dei servizi attraverso un **regolamento comunale** da adottarsi entro venti giorni dalla pubblicazione della legge. In caso di inerzia, si applicano misure sostitutive ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

La disposizione riconosce quindi ai Comuni la **piena titolarità gestionale** dei servizi funebri e cimiteriali, rafforzandone il ruolo non solo operativo, ma anche regolatorio.

Nel contesto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, la funzione prevista dall'articolo 6 riveste una rilevanza particolare, poiché riguarda un **servizio essenziale e di prossimità** come la gestione dei cimiteri e dei servizi necroscopici, tra i più direttamente percepiti dai cittadini e con forte valore sociale e simbolico. La fusione renderà necessario un processo di **uniformazione regolamentare**, con l'adozione di un regolamento, e al tempo stesso una **gestione integrata del patrimonio cimiteriale**, che permetta una pianificazione unitaria degli interventi di manutenzione e ampliamento.

n. L.R. 28 dicembre 2022, n. 47 - Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici

Art. 1 – Oggetto

La legge disciplina i procedimenti amministrativi relativi alla **legittimazione delle occupazioni abusive di terre gravate da usi civici**, nel rispetto della normativa statale (legge n. 1766/1927 e normativa successiva).

Art. 2 – Legittimazione

L'articolo 2 stabilisce che l'occupatore abusivo di terre civiche può richiedere la legittimazione della detenzione, purché ricorrano le condizioni di legge. La legittimazione si traduce in un **rapporto enfiteutico**, con corresponsione di un canone, e deve essere accompagnata da documentazione che provi le migliorie apportate.

Restano ferme le tutele paesaggistiche e ambientali, poiché le terre civiche sono qualificate come beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Art. 3 – Conferimento di funzioni ai Comuni

La norma cardine: le **funzioni amministrative spettanti alla Regione** in materia di legittimazione delle occupazioni abusive sono **conferite ai Comuni**. Per gestirle in modo efficiente, i Comuni possono adottare forme associative previste dalla normativa vigente (unioni, convenzioni, uffici comuni).

Art. 4 – Procedimento di legittimazione

Il procedimento si conclude con un **provvedimento finale del Comune**, adottato entro 120 giorni dall'istanza. Il provvedimento diventa efficace solo dopo il **visto di legittimità del Servizio regionale competente**, che ha 90 giorni per esprimersi. È quindi prevista una forma di **controllo regionale successivo**, che non elimina la titolarità comunale della funzione ma ne garantisce la legittimità.

Art. 5 – Funzioni della Regione

La Regione conserva funzioni residue, in particolare quelle di programmazione generale e gli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di usi civici.

Art. 6 – Potere sostitutivo

Se il Comune non esercita le funzioni conferite, la Regione può nominare un **commissario ad acta**, con oneri a carico del Comune inadempiente.

Art. 7 – Modifiche alla L.R. 25/1988 e alla L.R. 68/1999

L'articolo coordina l'assetto delle competenze storiche in materia di usi civici con il nuovo conferimento ai Comuni:

- sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 25/1988, precisando che le funzioni amministrative ivi indicate sono esercitate dalla **Giunta regionale**;
- modifica la L.R. 68/1999: (a) nel comma 3 dell'art. 2 elimina il riferimento all'"**esclusiva competenza della Regione**", e (b) sostituisce l'art. 3, comma 1, confermando che **quotizzazione e conciliazione in via amministrativa** dei suoli di uso civico diventano definitive con **decreto del Presidente della Giunta regionale**, previa conforme deliberazione della Giunta.

Art. 8 – Disposizioni per l'attuazione e norme transitorie

Il conferimento diventa effettivo solo dopo l'adozione da parte dei Comuni degli **atti organizzativi interni** necessari.

I procedimenti pendenti presso la Regione alla data del trasferimento restano di competenza regionale fino alla conclusione. Le nuove istanze vanno invece presentate ai Comuni.

Art. 9 – Pubblicità della personalità giuridica degli enti esponenziali

L'articolo istituisce, presso il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, un **Registro ricognitivo** degli **enti esponenziali delle collettività titolari di usi civici e proprietà collettive** (ai fini notiziali della personalità giuridica riconosciuta dalla L. 168/2017). L'iscrizione avviene su istanza dell'ente, con deposito di **atto costitutivo e statuto**; il Registro è pubblicato sul sito istituzionale e va **aggiornato** in caso di variazioni.

Art. 10 – Disposizioni finanziarie

È istituito un **diritto di istruttoria** (fino a 50 euro per particella catastale), riscosso dai Comuni al momento della presentazione dell'istanza.

La L.R. 47/2022 trasferisce ai Comuni la funzione amministrativa di **legittimazione delle occupazioni abusive di terre gravate da usi civici**, mantenendo un controllo di legittimità regionale. Per la futura città unica, questa competenza diventa uno strumento di **governo del patrimonio collettivo**, con rilevanza ambientale, sociale e identitaria, da esercitare in forma unitaria e trasparente.

o. L.R. 25 gennaio 2024, n. 4 - Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo

Art. 26, comma 11 – Modifiche alla L.R. 141/1997 (Demanio marittimo)

Il comma 11 introduce rilevanti novità alla disciplina del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative (L.R. 141/1997). In particolare:

- viene attribuita ai **Comuni** la competenza di vigilanza non solo sulle aree demaniali marittime in concessione, ma anche sulle **aree immediatamente prospicienti** quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
- la vigilanza comprende anche funzioni di **polizia amministrativa**, inerenti al rispetto della normativa vigente e delle ordinanze comunali e regionali;
- ai Comuni spettano, inoltre, gli **introiti derivanti dalle sanzioni amministrative** comminate nell'esercizio di tali funzioni.

In questo modo, il legislatore rafforza il ruolo dei Comuni come **autorità di controllo e gestione del litorale**, ampliandone le responsabilità e garantendo anche un ritorno economico diretto attraverso le sanzioni riscosse. Nel contesto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, la gestione del **demanio marittimo** assume, come già dicevamo in precedenza, un valore strategico, poiché il nuovo Comune disporrà di un tratto costiero di grande rilievo turistico ed economico. La funzione di vigilanza, estesa anche alle aree prospicienti, permetterà un controllo più organico sull'intero litorale, rafforzando la capacità regolatoria e la tutela ambientale. Inoltre, la possibilità di procedere alla **riscossione diretta delle sanzioni** consentirà di disporre di risorse aggiuntive, da reinvestire nella cura delle spiagge e nella gestione del demanio, migliorando la qualità complessiva dell'offerta turistica e dei servizi connessi.

Art. 26, comma 17 – Controllo sugli impianti termici (fase transitoria)

Il comma 17 stabilisce che i **Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti** possono proseguire, in via transitoria, le attività di **ispezione sugli impianti termici** fino alla scadenza delle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della legge.

La norma ha quindi la funzione di garantire **continuità amministrativa** nella gestione dei controlli sugli impianti termici, evitando vuoti di vigilanza in attesa del riordino definitivo delle competenze.

3. Quadro sinottico delle funzioni trasferite/subdelegate dalla Regione ai Comuni (ai sensi della L.R. Abruzzo n. 13/2023, art. 1, comma 14, lett. h)

L'ampia ricognizione delle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni mette in evidenza la grande eterogeneità delle materie coinvolte, che spaziano dalla gestione del demanio marittimo alla tutela ambientale, dall'edilizia residenziale pubblica alle politiche sociali, fino allo sport e alla cultura. Per rendere più chiara la lettura di tale complessità, le funzioni sono state ricondotte a **dieci macro-ambiti tematici**: *demanio marittimo e porti; agricoltura, foreste e usi civici; ambiente, territorio e paesaggio; viabilità, trasporti e opere pubbliche; edilizia residenziale pubblica; attività produttive e artigianato; politiche sociali e di comunità; sport e tempo libero; difesa del suolo e risorse idriche; cultura e patrimonio*. Questa classificazione non ha solo una finalità espositiva, ma rappresenta anche un utile strumento di lavoro per il futuro Comune unico, permettendo di individuare ambiti di programmazione integrata e di coordinamento tra servizi oggi separati.

Proprio la pluralità e la trasversalità delle competenze evidenziano tuttavia **l'impossibilità di ricondurre tutte le funzioni ad un unico referente o dirigente responsabile**. Ogni macro-tema intercetta infatti settori amministrativi e tecnici molto diversi – dalla pianificazione urbanistica alla gestione sociale, dalla tutela ambientale alla promozione culturale – che richiedono professionalità specifiche, organizzazioni dedicate e canali istituzionali di raccordo. Ne deriva la necessità, per il nuovo Comune unico, di costruire un modello organizzativo basato su **responsabilità distribuite e coordinamento intersettoriale**, capace di valorizzare le competenze specialistiche senza disperdere l'unitarietà della visione strategica.

Vediamo nel dettaglio come potrebbero essere accorpate le funzioni delegate, con i riferimenti alla normativa regionale.

1) Demanio marittimo e porti

Perimetro delle funzioni. Con la L.R. 127/1997 i Comuni sede di porto o approdo curano la manutenzione ordinaria degli ambiti portuali (pulizia, illuminazione, viabilità interna e segnaletica, verde, opere di servizio). La L.R. 141/1997 attribuisce ai Comuni costieri i procedimenti concessori (rilascio, rinnovo, revoca/decadenza), le autorizzazioni accessorie (subingresso, affidamenti a terzi/attività secondarie) e le **funzioni di vigilanza** sull'uso delle aree; la L.R. 4/2024 ha **esteso la vigilanza alle aree immediatamente prospicienti** le concessioni a finalità turistico-ricreative e ha ricondotto ai Comuni **l'introito delle sanzioni**.

2) Agricoltura, foreste e usi civici

Perimetro delle funzioni. La L.R. 25/1998 distribuisce a Comuni/Province/Comunità montane funzioni in agricoltura, foreste e alimentazione; l'art. 56 della L.R. 72/1998 dettaglia compiti comunali (attestati/qualifiche, licenze, certificazioni, procedure elettive per amministrazioni dei beni di uso civico). La L.R. 47/2022 **conferisce ai Comuni la legittimazione delle occupazioni** su terre civiche, con **controllo di legittimità regionale e Registro regionale degli enti esponentziali** (art. 9).

3) Ambiente, territorio e paesaggio

Perimetro delle funzioni. La L.R. 72/1998 attribuisce ai Comuni: tutela dei **beni ambientali** (art. 9), **flora** (art. 24), **fauna** (art. 26), **parchi e riserve** (art. 27), nonché funzioni su **caccia** (art. 28) e **pesca** (art. 29). Gli artt. 34 e 37 assegnano il controllo su **inquinamento atmosferico** (impianti termici, veicoli) e **acustico** (rumore da traffico/sorgenti). La L.R. 2/2003, art. 1, subdelega ai Comuni

autorizzazioni paesaggistiche per categorie non riservate. La L.R. 45/2004 affida pianificazione, autorizzazioni, **catasti e vigilanza** su impianti radio-TV, telefonia mobile, linee elettriche (artt. 2, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 25). La L.R. 34/2006, art. 8, riguarda i **permessi funghi** per non residenti; la L.R. 4/2024, art. 26, c. 17, consente ai Comuni >40mila abitanti la prosecuzione transitoria dei **controlli sugli impianti termici**.

4) Viabilità, trasporti e opere pubbliche

Perimetro delle funzioni. L.R. 72/1998, art. 20: autorizzazioni per **veicoli eccezionali/trasporti eccezionali**; art. 62: progettazione, esecuzione, **manutenzione straordinaria** delle opere pubbliche comunali; artt. 66 e 69: **espropri e occupazioni d'urgenza** con supporto tecnico regionale. La L.R. 7/2010 qualifica i **Comuni come autorità esproprianti**, con ufficio espropri e responsabile del procedimento.

5) Edilizia residenziale pubblica (ERP)

Perimetro delle funzioni. L.R. 72/1998, artt. 64-65: individuazione alloggi e **assegnazioni (anche provvisorie)**; L.R. 11/1999, art. 49: **fabbisogni ERP**, accertamento requisiti soggettivi/oggettivi, vigilanza sulle **cooperative**, autorizzazioni per **cessioni e concessioni in proprietà**.

6) Attività produttive e artigianato

Perimetro delle funzioni. L.R. 11/1999, artt. 19 e 26: **localizzazione/riqualificazione** insediamenti artigiani; autorizzazioni per **impianti produttivi** (realizzazione, ampliamento, cessazione, rilocalizzazione).

7) Politiche sociali e di comunità

Perimetro delle funzioni. L.R. 72/1998, art. 60: interventi su **emigrazione/immigrazione** (assistenza emigrati; integrazione immigrati); L.R. 41/2021, art. 6: **funzioni funerarie e polizia mortuaria** (servizi necroscopici e cimiteriali).

8) Sport e tempo libero

Perimetro delle funzioni. L.R. 72/1998, art. 54: promozione e gestione impianti/attività; L.R. 32/2015, art. 4: trasferimento ai Comuni di **funzioni sportive** precedentemente provinciali.

9) Difesa del suolo e risorse idriche

Perimetro delle funzioni. L.R. 72/1998, art. 13: risorse idriche/servizi idrici (captazione, adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione) in coerenza con la disciplina di settore; L.R. 32/2015, art. 4: **polizia idraulica e pronto intervento**; L.R. 11/1999, art. 57: autorizzazioni e controlli su **scarichi civili** non in fognatura.

10) Cultura e patrimonio

Perimetro delle funzioni. L.R. 11/1999, art. 81: **valorizzazione dei beni culturali** in cooperazione con Stato e Regione.

Qui la suddivisione schematizzata in tabella:

1. Demanio marittimo e porti	L.R. 127/1997 – Manutenzione ordinaria aree portuali (pulizia, illuminazione, viabilità, verde, opere edilizie di servizio).
	L.R. 141/1997 (modificata dalla L.R. 4/2024, art. 26 c. 11): rilascio, rinnovo, revoca concessioni demaniali marittime; autorizzazioni subingresso e affidamento attività; vigilanza sull'uso delle aree; estensione della vigilanza alle aree prospicienti; introito delle sanzioni.
2. Agricoltura, foreste e usi civici	L.R. 25/1998 – Funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione (attribuite a Comuni, Province e Comunità montane).
	L.R. 72/1998, art. 56 – Attestati per operatori agricoli e agrituristici; licenze; certificazioni; elezioni amministrazioni usi civici.
	L.R. 47/2022 – Legittimazione usi civici: procedimento affidato ai Comuni con controllo di legittimità regionale; Registro regionale enti esponenziali (art. 9).
3. Ambiente, territorio e paesaggio	L.R. 72/1998, artt. 9, 24, 26, 27 – Beni ambientali, flora, fauna, parchi e riserve naturali: funzioni subdelegate ai Comuni.
	L.R. 72/1998, artt. 28-29 – Funzioni su caccia e pesca, in coordinamento con Regione e altri enti.
	L.R. 72/1998, artt. 34-37 – Controllo inquinamento atmosferico (impianti termici, veicoli) e acustico (rumore da traffico, emissioni sonore).
	L.R. 2/2003, art. 1 – Autorizzazioni paesaggistiche per categorie di interventi non riservati alla Regione.
	L.R. 45/2004, artt. 2, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 25 – Pianificazione, autorizzazioni, catasti e vigilanza su impianti radio-TV, telefonia mobile ed elettrodomesti.
	L.R. 34/2006, art. 8 – Permessi temporanei per la raccolta dei funghi da parte dei non residenti.
	L.R. 4/2024, art. 26 c. 17 – Controllo sugli impianti termici (fase transitoria per Comuni >40mila abitanti).
4. Viabilità, trasporti e opere pubbliche	L.R. 72/1998, art. 20 – Autorizzazioni per circolazione veicoli eccezionali e trasporti in

	condizioni particolari.
	L.R. 72/1998, art. 62 – Progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di competenza comunale.
	L.R. 72/1998, artt. 66 e 69 – Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni d’urgenza, con supporto tecnico regionale.
	L.R. 7/2010 – Comuni come autorità esproprianti per opere di propria competenza (istituzione uffici espropri e procedimenti).
5. Edilizia residenziale pubblica (ERP)	L.R. 72/1998, artt. 64-65 – Individuazione e assegnazione alloggi ERP, assegnazioni provvisorie.
	L.R. 11/1999, art. 49 – Rilevazione fabbisogni ERP, accertamento requisiti, vigilanza cooperative, autorizzazioni per cessioni e concessioni in proprietà.
6. Attività produttive e artigianato	L.R. 11/1999, artt. 19 e 26 – Localizzazione e riqualificazione insediamenti artigiani; autorizzazioni per impianti produttivi (realizzazione, ampliamento, cessazione, rilocalizzazione).
7. Politiche sociali e di comunità	L.R. 72/1998, art. 60 – Interventi per emigrazione e immigrazione: assistenza agli emigrati, integrazione degli immigrati.
	L.R. 41/2021, art. 6 – Funzioni comunali in materia funeraria e polizia mortuaria: gestione necroscopica e cimiteriale.
8. Sport e tempo libero	L.R. 72/1998, art. 54 – Promozione, incentivazione e gestione impianti sportivi e attività ricreative di interesse locale.
	L.R. 32/2015, art. 4 – Trasferimento ai Comuni di funzioni in materia di sport (già provinciali).
9. Difesa del suolo e risorse idriche	L.R. 72/1998, art. 13 – Funzioni sui servizi idrici (captazione, adduzione, fognatura, depurazione).
	L.R. 32/2015, art. 4 – Funzioni di polizia idraulica e pronto intervento.
	L.R. 11/1999, art. 57 – Autorizzazioni e controlli sugli scarichi civili non allacciati a pubblica fognatura.
10. Cultura e patrimonio	L.R. 11/1999, art. 81 – Valorizzazione dei beni culturali, da attuare in cooperazione tra Regione, Stato ed enti locali

4. I servizi di riferimento

La tabella che segue offre una prima ricognizione dei servizi e degli uffici attualmente competenti nei tre Comuni per le funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ed è stata compilata sulla base dei dati messi a disposizione dai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

La verifica puntuale degli assetti interni, delle competenze effettivamente attribuite e della corrispondenza tra strutture e funzioni sarà oggetto di specifica analisi nell'ambito delle attività della Cabina di regia.

AMBITO	PESCARA	MONTESILVANO	SPOLTORE
ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE PORTUALI	per le aree date in concessione dall'Autorità di sistema portuale: contratto di concessione: Area amministrativa/Settore Provveditorato e Patrimonio funzioni delegate: i Settori comunali, in base alle competenze coinvolte	SETTORE V / OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	SETTORE IV - Lavori Pubblici e Manutenzione - Resp. Vincenzo Cerasa
DEMANIO MARITTIMO CON FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE	AREA TECNICA / SETTORE EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO / Edilizia produttiva e demanio marittimo Dirigente Antonio D'Alessandro Resp. Isabel D'Ercole	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI - Servizio patrimonio, demanio - Resp. Tursini Mauro
AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE		SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE - Suap	SETTORE I - SUAP - Resp. Chiavaroli Lanfranco
BENI PAESAGGISTICI	AREA TECNICA / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente Emilia Fino Servizio Vulnerabilità del Territorio Resp. Edgardo Scurti	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI - Servizio patrimonio, demanio e cimiteri - Resp. Tursini Mauro
RISORSE IDRICHE	ACA S.P.A.	SETTORE V / OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	SETTORE IV - Lavori Pubblici e Manutenzione - Resp. Vincenzo Cerasa
VIABILITA' E TRASPORTI	AREA TECNICA / SETTORE MANUTENZIONE STRADALE, VIABILITÀ E PUBBLICA INCOLUMITÀ Dirigente Aldo Cicconetti Servizio Viabilità e pubblica incolumità_ Resp. Piergiorgio Pardi	SETTORE VII - Polizia locale	SETTORE IV - Lavori Pubblici e Manutenzione - Resp. Vincenzo Cerasa

PROTEZIONE DELLA FLORA	AREA TECNICA / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - Dirigente Emilia Fino Servizio Valorizzazione del verde Resp Mario Caudullo	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI - Servizio Ambiente ed Ecologia - Resp. Tursini Mauro
PROTEZIONE FAUNA SELVATICA E MINORE	POLIZIA LOCALE (art. 7 L.R. 50/93 - vigilanza)	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI - Servizio Ambiente ed Ecologia - Resp. Tursini Mauro
PARCHI E RISERVE NATURALI	AREA TECNICA / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - Dirigente Emilia Fino Servizio Valorizzazione del verde Resp Mario Caudullo	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI - Ambiente e territorio - Resp Tursini Mauro
CACCIA		SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI - Ambiente e territorio - Resp Tursini Mauro
PESCA		SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI - Ambiente e territorio - Resp Tursini Mauro
INQUINAMENTO ATMOSFERICO	AREA TECNICA / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente Emilia Fino Servizio Vulnerabilità del territorio Resp. Edgardo Scurti	SETTORE V / OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	SETTORE VI - Ambiente e territorio - Resp Tursini Mauro
INQUINAMENTO ACUSTICO	AREA TECNICA / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente Emilia Fino Servizio tutela ambientale e igiene urbana Resp. Alessia D'Orazio	SETTORE IV - Pianificazione e gestione territoriale	SETTORE VI -Patrimonio Ambiente e Provveditorato / Servizio Ecologia e Ambiente - Resp Mauro Tursini
SPORT	AREA AMMINISTRATIVA / SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTÀ Dirigente Andrea Ruggieri Servizio politiche culturali e promozione dello sport Resp. Enrica Di Paolo	SETTORE II / SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE VI -Patrimonio Ambiente e Provveditorato - Resp Mauro Tursini / SETTORE I - Resp Eleonora Centorame

	<p>AREA TECNICA Settore MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA Dirigente Antonio Longo Servizio Manutenzione e gestione impianti sportivi -vacante-</p>		
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE		SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE I - SUAP <i>Resp. Chiavaroli Lanfranco</i>
EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE	<p>AREA AMM.VA / SETTORE TRASFORMAZIONE DIGITALE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA Dirigente Alessio Zaffiri Servizio Sportelli demografici, stato civile Resp. Isabella Cecamore</p> <p>AREA AMM.VA / SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO - Dirigente Roberta Pellegrino Servizio Politiche sociali Resp. Piera Antonioli</p>	SETTORE II / SERVIZI ALLA PERSONA	SETTORE I - servizi demografici - <i>Resp. Eleonora Centorame</i>
OPERE PUBBLICHE	<p>AREA TECNICA SETTORE LAVORI PUBBLICI Dirigente Giuliano Rossi Servizio Opere pubbliche e sviluppo urbano Resp. Raffaella Bettoni</p> <p>SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE Dirigente Antonio Longo Servizio Manutenzione ed.istituz. resid. e culturale Resp. Marco Polce</p>	SETTORE V / OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	SETTORE IV - Lavori Pubblici e Manutenzione - <i>Resp. Vincenzo Cerasa</i>
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' E DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA E DI URGENZA	<p>AREA TECNICA / SETTORE LAVORI PUBBLICI Dirigente Giuliano Rossi Servizio Espropri e valutazioni estimative</p>	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE IV - Espropriazioni - <i>Resp. Vincenzo Cerasa</i>

	Resp. Antonio Caso		
ARITIGIANATO	AREA TECNICA / SETTORE EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO _ Dirigente Antonio D'Alessandro - SUAP_ Resp. Chiavaroli Lanfranco	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE I - SUAP <i>Resp. Chiavaroli Lanfranco</i>
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	AREA AMM.VA / SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO - Dirigente Roberta Pellegrino Servizio Politiche abitative Resp. Massimo Cardone	SETTORE II / SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio programmazione e progettazione sociale	SETTORE VI -Servizio Patrimonio demanio e cimiteri - Politiche per la casa <i>- Resp Mauro Tursini</i>
INQUINAMENTO IDRICO	AREA TECNICA / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente Emilia Fino Servizio Vulnerabilità del territorio _ Resp. Edgardo Scurti	SETTORE V / OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'	SETTORE IV - Lavori Pubblici e Manutenzione <i>- Resp. Vincenzo Cerasa</i>
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	AREA AMMINISTRATIVA / SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTÁ Dirigente Andrea Ruggieri Servizio politiche culturali, promozione dello sport Resp Enrica Di Paolo	SETTORE II / SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio cultura e beni culturali	SETTORE I - cultura <i>- Resp Centorame Eleonora</i>
SALVAGUARDIA DALL'INQUINAMENTO ELETTRROMAGNETICO	AREA TECNICA SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente Emilia Fino Servizio Vulnerabilità del territorio Resp. Edgardo Scurti	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE VI Ecologia ed ambiente <i>- Resp Mauro Tursini</i>
RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE FUNGHI EPIGEI SPONTANEI	AREA TECNICA / SETTORE EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO ANTONIO D'ALESSANDRO Sportello Suap Lanfranco Chiavaroli	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE I - Suap <i>- Resp Lanfranco Chiavaroli</i>
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	AREA TECNICA / SETTORE LAVORI PUBBLICI Dirigente Giuliano Rossi Servizio Espropri e valutazioni estimative Resp. Antonio Caso	SETTORE IV / PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE	SETTORE IV - Lavori Pubblici e Manutenzione <i>- Resp. Vincenzo Cerasa</i>

<p>AMBITO NECROSCOPITO E CIMITERIALE</p>	<p>AREA TECNICA / SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA / Servizio manutenzione edilizia istituzionale, residenziale, culturale e cimiteriale _ Dirigente Antonio Longo ALTA PROFESSIONALITA' raccordo amm.vo Gestione CIMITERI Luisa Del Greco gestione contratto di servizio con società in house Multiservice Srl</p>	<p>SETTORE V / OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA' - Servizio Cimitero</p>	<p>SETTORE VI -Servizio Patrimonio demanio e cimiteri - <i>Resp Tursini Mauro</i></p>
<p>FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LEGITTIMAZIONE DEGLI USI CIVICI L.R. 47/2022</p>	<p>AREA AMMINISTRATIVA/ SETTORE PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, SPAZI PUBBLICI E MERCATI Dirigente Federica Mansueti Servizio Patrimonio immobiliare Resp. Antonio Gentile</p>		

5. I principali contratti in essere

*La presente sezione riporta una prima ricognizione dei **principali contratti in essere** nei tre Comuni relativamente alle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione. L'elenco costituisce una fotografia **aggiornata al 31 dicembre 2025** e deriva dalla documentazione trasmessa dagli enti.*

La verifica puntuale e il completamento del quadro contrattuale saranno oggetto di specifica analisi nell'ambito delle attività della Cabina di regia, anche in funzione della definizione di un assetto unitario in vista della futura gestione integrata.

Di seguito la sintesi dei principali contratti in essere relativi alle funzioni previste dall'art. 1, comma 14, lett. h) della L.R. Abruzzo n. 13/2023

COMUNE	SETTORE/SERVIZIO	TIPOLOGIA SERVIZIO	SOGGETTO AFFIDATARIO	IMPORTO	SCADENZA	NOTE
PESCARA	SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	CONCESSIONI CIMITERIALI REP. N. 9 DEL 08.06.2023	PESCARA MULTISERVICE SRL	€ 268.213,00	07/06/28	
PESCARA	MOBILITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA E VERDE	MANUTENZIONE DELLA RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA E DI ALTRE AREE A VERDE DI PREGIO - ACCORDO QUADRO	COOP. SOC. GREEN HOPE A.R.L.	€ 137.004,00	15/04/27	
PESCARA	PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	CONCESS. MARITTIMA N. 33/2005 REP. 30693 - DI VARIE AREE	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	€ 3.740,78	31/12/23	IN CORSO DI RINNOVO
PESCARA	PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	CONCESS. MARITTIMA N. 03-25/2017 REP. 1202 - DI VARIE AREE	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	€ 5.643,52	31/12/22	IN CORSO DI RINNOVO
PESCARA	PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	CONCESS. MARITTIMA N. 03-26/2017 REP. 1186 - EX STAZIONE MARITTIMA	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	€ 13.392,69	31/12/26	
PESCARA	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	NUMERO 98 CONCESSIONI DEMANIALI	STABILIMENTI BALNEARI E GESTIONE SPIAGGE LIBERE	€ 1.324.435,26	30/09/27	

PESCARA	PROMOZIONE DELLA CITTÀ	AUDITORIUM "E. FLAIANO"	ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI	€ 125.000,00	31/12/26	GLI IMPORTI VENGONO STANZIATI ANNUALMENTE CON APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO
PESCARA	PROMOZIONE DELLA CITTÀ	CASCELLA/MUSEO GENTI D'ABRUZZO	FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO	€ 160.000,00	31/12/63	GLI IMPORTI VENGONO STANZIATI ANNUALMENTE CON APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO.
PESCARA	PROMOZIONE DELLA CITTÀ	TEATRO CORDOVA	ASSOCIAZIONE L.A.A.D ONLUS.	€ 0,00	05/10/28	€ 673,24 CANONE ANNUO * Tale importo è relativo alla differenza tra l'effettivo canone annuo di concessione pari ad € 4.636,80 e l'importo della rata annuale di € 3.963,56 dovuta dal Comune a titolo di rimborso per spese sostenute dall'Associazione LA.A.D per opere di completamento e adeguamento locali
PESCARA	PROMOZIONE DELLA CITTÀ	AUDITORIUM CERULLI	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FAVOLA BELLA"	€ 0,00	05/03/30	€ 2.980,00 CANONE COMPENSATO CON SPESE DI MANUTENZIONE
PESCARA	POLITICHE PER IL CITTADINO	NUMERO 594 CONCESSIONI APPARTAMENTI E 95	DIVERSI SOGGETTI PRIVATI	€ 662.069,88, DI CUI € 622.317,00 PER APPARTAMENTI E €	SCADENZE DIVERSE A SECONDA DELLA DATA DI	

		GARAGE ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE		39.752,88 PER GARAGE	DECORRENZA DELLA LOCAZIONE E DEL TIPO DI LOCAZIONE	
PESCARA	PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	CONCESSIONE IN USO ARENILE COMUNALE SITO IN VIALE PRIMO VERE N. 65, POSTO A CONFINO CON L'ARENILE DEMANIALE DELLO STATO.	LA CARAVELLA SAS DI COMIGNANI GIANCARLO & C	22.533,45 €	30/09/27	
PESCARA	PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	CONCESSIONE IN USO ARENILE COMUNALE SITO IN VIALE PRIMO VERE N. 51, POSTO A CONFINO CON L'ARENILE DEMANIALE DELLO STATO.	CAT SRL	5.571,24 €	30/09/27	
PESCARA	PROVVEDITORATO E PATRIMONIO	CONCESSIONE IN USO ARENILE COMUNALE SITO IN VIALE PRIMO VERE, POSTO A CONFINO CON L'ARENILE DEMANIALE DELLO STATO.	HAKUNA MATATA SRL	3.687,19 €	30/09/27	
PESCARA	SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI TUTTE LE FUNZIONALITA' DELLE PORTE ANTIALLAGAMENTO FIUME PESCARA C.D.	EMFUTURA S.R.L.	€ 53.265,20	30/04/26	

		"PORTE VINCIANE"				
MONTESILVANO	AMMINISTRATIVO	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "C. ROMA"	POLISPORTIVA ROMA MARCONI SSD SRL	21.000,00 €	01/01/27	
MONTESILVANO	AMMINISTRATIVO	GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO TRISI	AZIENDA SPECIALI PER I SERVIZI SOCIALI	- €	28/04/28	CONCESSIONE (NO SPESE PER COMUNE)
MONTESILVANO	AMMINISTRATIVO	GESTIONE DELLO STADIO E ANTISTADIO – VIA SENNA	DELFINO PESCARA 1936 S.P.A	600,00 €	31/03/36	IMPORTO ANNUO
MONTESILVANO	PATRIMONIO	FORNITURA E MONTAGGIO CAPPELLE GENTILIZIE PREFABBRICATE	NIGRELLI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 02205350685);	154.017,18 €		
MONTESILVANO	PATRIMONIO	TRASPORTO E RECUPERO SALME E SERVIZIO FUNERARIO PER INDIGENTI	SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE ATTIVITA' FUNEBRE CON SEDE NEL COMUNE DI MONTESILVANO	6.000,00 €	31/03/25	DECORRENZA DA 01/03/2022. IMPORTO TRIENNALE PER CIASCUN OPERATORE ECONOMICO STIMATO (480 EURO A SALMA)
MONTESILVANO	PATRIMONIO	SERVIZI CIMITERIALI (SEPOLTURE, ILLIMINAZIONE VOTIVA,	AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI	20% DEGLI INTROITI PER RINNOVO CONCESSIONI LOCULI E LOCALI E	28/04/28	

		PORTIERATO, PULIZIA, VERDE)		5% CANONE LAMPADINE VOTIVE		
MONTESILVANO	PATRIMONIO	NUMERO 8257 CONCESSIONI CIMITERIALI				
MONTESILVANO	PATRIMONIO	NUMERO 54 CONCESSIONI ALLOGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE	AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI			
SPOLTORE	SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE CIMITERO E PROVVEDITORATO	CAMPO SPORTIVO "A. CAPRARESE" AFFIDATO ALL'ASD SPOLTORE CALCIO FINO AL 28/03/2028 CON L'ONERE DI REALIZZARE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLE MIGLIORIE AGGIUNTE	SPOLTORE CALCIO	€ 0,00	28/03/28	CANONE GRATUITO
SPOLTORE	SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE CIMITERO E PROVVEDITORATO	CAMPO SPORTIVO "F. LATTANZIO" CONCESSO IN USO E GESTIONE ALL'ASD REAL CAPRARA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	ASD REAL CAPRARA	€ 0,00	31/12/23	CANONE GRATUITO STAGIONE SPORTIVA

SPOLTORE	SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE CIMITERO E PROVVEDITORATO	PARCO DI VILLA RASPA "A. MAMBELLA" CONCESSO IN GESTIONE ALLA PRO CALCIO ITALIA FINO AL 31/12/2023	PRO CALCIO ITALIA	€ 6.500,00	31/12/23	
SPOLTORE	SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE CIMITERO E PROVVEDITORATO	CONTRATTO FITTO LOCALI BIBLIOTECA CENTRO STORICO SPOLTORE CAPOLUOGO	PALLA RITA	€ 42.000,00	31/05/24	700 EURO MENSILI - CONTRATTO STIPULATO L' 01.06.2019
SPOLTORE	SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE CIMITERO E PROVVEDITORATO	NUMERO 17 CONCESSIONI ALLOGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE				
SPOLTORE	SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE CIMITERO E PROVVEDITORATO	NUMERO 2578 CONCESSIONI CIMITERIALI				
SPOLTORE	SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE CIMITERO E PROVVEDITORATO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI GESTIONE LAMPAD E VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI DI SPOLTORE E CAPRARA	SPOLTORE SERVIZI S.R.L.	€ 113.262,90	31/08/28	SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA, ECC. € 32.940,00 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA € 39.742,72 - SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, INUMULAZIONI, ECC.) € 40.580,18

6. La cabina di regia per le funzioni trasferite e subdelegate

Per garantire uniformità, coerenza amministrativa e continuità operativa durante la fase transitoria 2026–2027, la convenzione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore prevede l'istituzione di una **cabina di regia**, distinta ma coordinata rispetto all'Ufficio generale di fusione, quale struttura tecnica e organizzativa incaricata di guidare la convergenza dei sistemi gestionali e dei procedimenti oggi distribuiti tra i tre enti. La **cabina di regia** nelle convenzioni assume la denominazione di Ufficio di Coordinamento per le funzioni trasferite o subdelegate.

La cabina di regia nasce con una missione ampia e trasversale, in quanto chiamato a presidiare tutte le funzioni coinvolte nel processo di unificazione: dal demanio marittimo alla manutenzione portuale, dalle materie ambientali e paesaggistiche all'agricoltura e agli usi civici, dalle opere pubbliche alle attività produttive, dall'edilizia residenziale pubblica ai servizi funerari e cimiteriali, fino ai controlli ambientali, alla difesa del suolo e alla polizia idraulica. L'estrema eterogeneità delle deleghe regionali rende necessario un centro unitario capace di svolgere compiti di raccordo, indirizzo e supervisione, ponendosi come **luogo di sintesi istituzionale e gestionale** dell'intero processo.

Finalità strategiche dell'Ufficio

La cabina di regia svolge un ruolo essenziale su tre piani:

- (1) **Omogeneizzazione amministrativa**, assicurando che procedure, modulistica, regolamenti e standard operativi diventino progressivamente uniformi nei tre Comuni;
- (2) **Ricomposizione organizzativa**, attraverso una mappatura sistematica delle strutture esistenti, dei procedimenti in uso, delle risorse umane e delle competenze tecniche oggi distribuite;
- (3) **Progettazione della futura struttura del Comune unico**, predisponendo l'assetto organizzativo definitivo che dal 1° gennaio 2027 dovrà esercitare in modo pieno ed esclusivo tutte le funzioni delegate o subdelegate.

Questa funzione di ingegneria amministrativa non ha solo un valore preparatorio ma costituisce un vero e proprio **processo di transizione istituzionale**, che mira a ridurre asimmetrie, sovrapposizioni, differenze regolamentari e criticità operative esistenti, trasformando tre sistemi amministrativi distinti in un unico corpo unitario.

Attività operative e presidio funzionale

Le attività attribuite alla cabina di regia, come definite dall'art. 2 della convenzione, coprono l'intero spettro dei compiti necessari al governo della transizione:

- revisione e standardizzazione dei procedimenti;
- costruzione di banche dati e sistemi informativi condivisi;
- supporto tecnico e giuridico ai tre Comuni;
- coordinamento istituzionale con la Regione;
- sviluppo di strumenti di semplificazione e digitalizzazione;
- presidio unitario delle funzioni a forte impatto sovracomunale (demanio marittimo, paesaggio, espropri, fauna, aree naturali, vigilanza ambientale, funzioni idriche e idrauliche, controlli impianti termici ed elettromagnetici, ERP, attività produttive).

Tali compiti la configurano come una struttura multidisciplinare, dotata di competenze tecniche, amministrative, giuridiche e informatiche, necessarie per gestire un insieme di funzioni molto ampio e articolato. La sua attività non si limita a un ruolo di indirizzo, ma comprende una

componente significativa di **gestione operativa**, soprattutto nei procedimenti che richiedono uniformità immediata o che presentano rilevanti implicazioni territoriali e ambientali.

Durata e prospettiva di transizione

Le attività della cabina di regia si estendono fino al **31 dicembre 2026**, data che segna il completamento della fase pre-fusione. Tale limite temporale evidenzia il carattere di **struttura ponte**: da un lato essa coordina i tre Comuni nella fase finale della loro autonomia amministrativa, dall'altro prepara l'architettura organizzativa e procedurale che diverrà operativa nel Comune unico a partire dal 1° gennaio 2027. In questo senso la cabina di regia rappresenta l'organo tecnico attraverso cui si assicura continuità amministrativa, evitando soluzioni improvvisate o disomogenee nella delicata fase di avvio del nuovo ente.

Sede, governance e struttura organizzativa

La cabina di regia denominata in convenzione "**Ufficio di coordinamento**" è incardinata nella macrostruttura di tutti e tre i Comuni, come unità organizzativa autonoma e dotata di proprio centro di costo. Il **Comune capofila**, individuato nella convenzione, garantisce la funzione di guida amministrativa e istituzionale, ospita la sede principale e cura la gestione del personale distaccato o assegnato.

Il **Dirigente responsabile**, nominato dal Sindaco del Comune capofila d'intesa con gli altri Sindaci, assicura l'unitarietà dell'indirizzo tecnico-operativo, coordina il personale e propone l'utilizzo dei beni e delle risorse strumentali messe a disposizione dai tre Comuni. Tale figura assume un ruolo cruciale di garanzia procedurale, stabilità organizzativa e supervisione tecnica dell'intero percorso. La scelta di istituire un centro organizzativo unico, pur distribuito su tre sedi operative, consente di coniugare **prossimità territoriale e unità di indirizzo**, evitando la frammentazione delle competenze e assicurando un'unica catena di responsabilità e controllo. Il sistema di utilizzo condiviso dei beni strumentali, delle attrezzature e delle infrastrutture informatiche, così come previsto dall'art. 4, contribuisce a un modello di funzionamento efficiente e sostenibile fino alla fusione.

Il Responsabile dell'Ufficio di Fusione sovrintende e coordina le attività dei Dirigenti Responsabili delle funzioni associate e delle cabine di regia.

Ruolo istituzionale nei rapporti con la Regione

Un ulteriore elemento caratterizzante è la funzione di **rappresentanza unitaria** nei confronti della Regione Abruzzo e degli altri enti sovraordinati. La cabina di regia si configura come la controparte istituzionale di riferimento per tutte le attività afferenti alle funzioni delegate, garantendo coerenza interpretativa, uniformità regolamentare e coordinamento nei processi di vigilanza, rendicontazione e monitoraggio. Questa posizione rafforza la capacità dei tre Comuni di interlocuzione con la Regione e ne aumenta la forza negoziale nella gestione di materie complesse e strategiche.

7. Cronoprogramma

Di seguito proponiamo il cronoprogramma delle attività da svolgere nel secondo semestre 2026, suddiviso per bimestri, in funzione dello strutturarsi della gestione associata, in vista della futura fusione al 1° gennaio 2027:

Attività	B1	B2	B3
1. Completamento dell'allineamento dei procedimenti e omogeneizzazione delle procedure amministrative			
Redazione schemi-tipo di determinazioni, deliberazioni, atti autorizzativi e concessori per ciascuna funzione			
Validazione congiunta dei flussi procedimentali e adozione delle linee operative comuni			
2. Ricognizione e integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi			
Creazione del <i>catalogo unico</i> degli atti (concessioni demaniali, autorizzazioni paesaggistiche, atti su usi civici, ERP, SUAP, ecc.)			
Definizione dei requisiti tecnici per interoperabilità dei servizi			
3. Individuazione dell'assetto organizzativo definitivo per ciascuna funzione trasferita/subdelegata			
Mappatura delle risorse umane dedicate e definizione delle strutture competenti nella futura Pescara			
Redazione della proposta organizzativa finale e confronto politico-istituzionale			
4. Armonizzazione regolamentare e normativa			
Avvio revisione regolamenti comunali (es. demanio marittimo, ERP, cimiteri, ambiente, paesaggio, agricoltura/usi civici, scarichi idrici, attività venatorie/pesca, attività produttive, ecc.)			
Redazione bozza dei regolamenti unici			
Finalizzazione regolamenti unici da proporre alla Giunta/Consigli comunali			
5. Supporto all'attività autorizzativa e concessoria unitaria nella fase transitoria			
Standardizzazione delle procedure e dei procedimenti			
Coordinamento delle istruttorie su concessioni			
6. Raccordo istituzionale con la Regione Abruzzo e con gli enti, e partecipazione ai tavoli tecnici sulle funzioni delegate			
7. Valutazione contratti, servizi e appalti afferenti alle funzioni trasferite/subdelegate			
Ricognizione contratti in essere (es. manutenzioni demaniali, monitoraggi ambientali, servizi cimiteriali, software tecnici, ecc.)			
Proposta di aggregazione o unificazione delle gare e dei servizi			
Predisposizione atti per gli eventuali affidamenti unitari dal 2027			
8. Relazione finale e documentazione per la consegna al nuovo Comune di Pescara			
Redazione documento di sintesi dei risultati della gestione dell'Ufficio di coordinamento			
Trasferimento delle banche dati, inventari, atti e linee guida operative all'ente unico			

8. Conclusioni

Il quadro normativo regionale assegna ai Comuni un ventaglio estremamente ampio e diversificato di funzioni, che non si esauriscono nei soli compiti tradizionali di governo del territorio, ma si estendono alla gestione dei beni collettivi e ai servizi essenziali di comunità, fino alla tutela attiva dell'ambiente e del paesaggio. Si tratta di competenze che spaziano dal demanio marittimo agli usi civici, dall'edilizia residenziale pubblica alle politiche sportive e culturali, dalle autorizzazioni produttive alle funzioni sociali e funerarie, includendo anche ambiti tecnici di grande delicatezza come le procedure espropriative, i controlli ambientali e la polizia idraulica.

Per il futuro Comune unico di Pescara–Montesilvano–Spoltore, l'associazione e l'integrazione di queste funzioni rappresentano un **passaggio strategico di natura strutturale**, che va ben oltre un mero riordino di competenze. In primo luogo, consentiranno di garantire **omogeneità amministrativa**, superando la frammentazione attuale e offrendo ai cittadini e agli operatori regole chiare, uniformi e trasparenti. In secondo luogo, conferiranno al nuovo ente un **peso istituzionale più forte** nel dialogo con la Regione e lo Stato, rafforzando la capacità di programmazione e di accesso a risorse finanziarie, anche di livello europeo. Infine, l'esercizio di tali competenze permetterà di sviluppare una **governance metropolitana** capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo economico e coesione sociale, ponendo la nuova città nelle condizioni di gestire in modo integrato sfide complesse quali il cambiamento climatico, la rigenerazione urbana, la valorizzazione delle identità culturali e la competitività del tessuto produttivo.

In questa prospettiva, l'eterogeneità delle funzioni trasferite non costituisce un limite, ma un'opportunità: quella di costruire un'amministrazione comunale moderna, dotata di una visione trasversale, che sappia integrare politiche settoriali in una **strategia unitaria di sviluppo sostenibile e inclusivo**. La fusione dei tre Comuni, dunque, non si tradurrà soltanto nell'unificazione di uffici e procedure, ma nella possibilità di generare **valore pubblico aggiunto**, attraverso servizi più efficienti, una maggiore capacità di pianificazione strategica e un più saldo radicamento della comunità locale in un progetto di futuro condiviso.

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCARA, MONTESILVANO, SPOLTORE PER LA GESTIONE
UNICA E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI:**

FUNZIONI TRASFERITE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE AI COMUNI

ex L.R. 13/23 art., 1 c. 14, lett. "h"

L'anno....., addì(.....) del mese di nella sede del.....sita
in, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Pescara, in persona del Sindaco Carlo Masci domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Pescara, sita a Pescara in Piazza Italia n. 1;

Il Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco Ottavio De Martinis domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Montesilvano, sita in Piazza Diaz, n. 1;

Il Comune di Spoltore, in persona del Sindaco Chiara Trulli, domiciliata per la carica c/o la sede legale del Comune di Spoltore, sita in Via G. di Marzio, n. 66;

RICHIAMATI

- l'art. 1 della Legge regionale del 12 novembre 1997, n. 127 "Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali";
- gli artt. 4 e 8 della Legge regionale del 17 dicembre 1997, n. 141 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative";
- l'art. 3 della Legge regionale del 21 aprile 1998, n. 25 "Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione conferite alla Regione dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143";
- gli artt. 9, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 37, 54, 56, 60, 62, 64, 65, 66 e 69 della Legge regionale del 12 agosto 1998, n. 72 "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale";
- gli artt. 19, 26, 49, 57, 81 della Legge regionale del 3 marzo 1999, n. 11 "Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali";
- l'art. 1 della Legge regionale del 13 febbraio 2003, n. 2 "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";
- gli artt. 2, 8, 9, 11, 16, 18, 19 e 25 della Legge regionale del 13 dicembre 2004, n. 45 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
- l'art. 8 della Legge regionale dell'8 novembre 2006, n. 34 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo";
- gli artt. 1, 2, 3 e 4 della Legge regionale del 3 marzo 2010, n. 7 "Disposizioni regionali in

- materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- l’art. 4 della Legge regionale del 20 ottobre 2015, n. 32 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014”;
 - l’art. 6 della Legge regionale del 10 agosto 2021, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
 - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale del 28 dicembre 2022, n. 47 “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”;
 - l’art 26 comm. 11 e 17 della Legge regionale del 25 gennaio 2024, n. 4 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo”;
 - l’art 30 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni;

PREMESSO CHE

- la Legge regionale del 17 marzo 2023, n. 13 “Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara”, prevede l’istituzione del nuovo Comune di Pescara tramite fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevedendo nel frattempo l’avvio della gestione unica e dell’esercizio associato di un numero progressivo di funzioni attraverso la forma della convenzione tra Comuni, ai sensi del richiamato art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno pertanto individuato, tra le funzioni da gestire in forma associata a decorrere dal 2026, le funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai comuni di cui all’art. 1, c. 14, lettera h della citata L.R. 13/23;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il percorso per arrivare alla gestione in forma associata per i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore di tutte le attività inerenti alle funzioni trasferite e subdelegate dalla Regione Abruzzo ai comuni, secondo quanto di seguito dettagliato. Le funzioni trasferite o subdelegate, in coerenza con le Leggi regionali richiamate in premessa, sono: gestione del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative; manutenzione ordinaria delle aree portuali; funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione; funzioni subdelegate in materia di beni ambientali, risorse idriche, viabilità, protezione della flora e della fauna, Parchi e riserve naturali, caccia, pesca, inquinamento atmosferico, acustico, sport, agricoltura e forestazione, emigrazione e immigrazione, Opere pubbliche, edilizia residenziale pubblica e abitativa, materie espropriative; artigianato, attività produttive, inquinamento idrico, valorizzazione dei beni culturali; competenze in materia paesaggistica; competenze relative alla localizzazione e autorizzazione degli impianti radioelettrici (inclusi quelli per la telefonia mobile, radar, radiodiffusione) e le linee elettriche fino a 150 kV; rilascio di permessi

temporanei di raccolta dei funghi epigei spontanei a favore dei soggetti non residenti in Abruzzo; competenze in materia di espropriazione per pubblica utilità; sport e impiantistica sportiva, difesa del suolo e polizia idraulica; in materia funeraria e di polizia mortuaria; funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici; demanio marittimo, controllo sugli impianti termici.

2. A tale scopo è costituito l'Ufficio di coordinamento per le funzioni trasferite e subdelegate dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore con funzioni di coordinamento, supporto, sviluppo e gestione diretta delle iniziative previste dalla presente convenzione.

ART. 2 FINALITÀ E DURATA

1. Le attività di coordinamento per la successiva gestione associata disciplinata dalla presente convenzione avranno validità fino al 31 dicembre 2026 in quanto propedeutiche alla successiva fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che diverrà effettiva dal 1° gennaio 2027. Qualora la data di istituzione del nuovo Comune di Pescara sia oggetto di differimento, la durata della presente convenzione si intende conseguentemente prorogata sino alla nuova data di decorrenza.
2. L'Ufficio di coordinamento per le funzioni trasferite e subdelegate è la struttura mediante la quale vengono garantite e svolte le seguenti attività:
 - armonizzazione delle procedure amministrative attualmente in uso presso i tre Comuni, con predisposizione di modulistica, regolamenti, procedure standardizzate e linee operative comuni per ciascuna delle funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione;
 - mappatura, analisi e ricomposizione degli assetti organizzativi comunali attualmente competenti per ciascuna funzione, con individuazione delle risorse professionali, dei flussi di lavoro e delle eventuali criticità operative;
 - proposta dell'assetto organizzativo definitivo per l'esercizio, nel futuro Comune unico, delle funzioni trasferite o subdelegate, definendo per ogni ambito funzionale l'unità organizzativa competente, i meccanismi di raccordo intersettoriale, i livelli di responsabilità e i sistemi di monitoraggio;
 - coordinamento dei rapporti con la Regione Abruzzo, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti per l'esercizio delle deleghe, agli obblighi di vigilanza e controllo e alle forme di rendicontazione e monitoraggio previste dalla normativa di settore;
 - supporto tecnico-giuridico ai tre Comuni per l'interpretazione e l'applicazione uniforme della normativa regionale di riferimento, garantendo la coerenza degli atti e delle decisioni amministrative;
 - costruzione di banche dati e sistemi informativi condivisi, anche mediante la ricognizione digitale degli atti, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli altri provvedimenti afferenti alle funzioni trasferite;
 - sviluppo di strumenti e processi di semplificazione amministrativa, anche attraverso l'integrazione tra gli sportelli e i servizi coinvolti, con riferimento ai sistemi informativi territoriali, piattaforme digitali e sistemi di controllo;
 - coordinamento operativo delle attività che richiedono un presidio unitario nella fase transitoria, in particolare nei settori caratterizzati da impatti sovracomunali (es. demanio marittimo, vigilanza ambientale, autorizzazioni paesaggistiche, espropriazioni, protezione della fauna e delle aree naturali, funzioni idriche e di difesa del suolo, controlli sugli impianti termici ed elettromagnetici, edilizia residenziale pubblica, attività produttive e artigianato).
3. L'Ufficio di coordinamento svolge, altresì, una funzione di rappresentanza unitaria nei tavoli tecnici, nei gruppi di lavoro e nei procedimenti di consultazione organizzati dalla

Regione Abruzzo o da altri enti sovraordinati, garantendo un'interlocuzione coordinata e coerente dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore nella fase di transizione verso il nuovo Comune di Pescara.

ART. 3 SEDE E COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune di Pescara svolge il ruolo di Comune capofila della presente Convenzione.
2. La sede dell'Ufficio di coordinamento per le funzioni trasferite e subdelegate è individuata presso il Municipio di Pescara, sito in Piazza Italia, 1.
3. Le attività dell'Ufficio potranno essere svolte anche nelle sedi dei Comuni di Montesilvano e Spoltore, sulla base della programmazione delle attività di cui al successivo art. 5.

ART. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Ufficio di coordinamento per le funzioni trasferite e subdelegate è incardinato nella macrostruttura di tutti e tre i Comuni associati, come unità organizzativa specifica e con distinto centro di costo.
2. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio di coordinamento sarà nominato dal Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci degli altri due Comuni associati.
3. L'Ufficio di Coordinamento è composto da: Dirigente Responsabile del Comune capofila; Dirigente di altro Comune, individuato dal rispettivo Sindaco; Responsabile EQ, individuato dal Sindaco del Comune privo di dirigenza.
4. Il Responsabile dell'Ufficio di Fusione sovrintende e coordina le attività dei Dirigenti Responsabili delle funzioni associate e delle Cabine di Regia ed esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia.
5. I Comuni convenzionati si impegnano a consentire l'utilizzo del personale, dei mezzi, delle strutture, dei locali e delle attrezzature in base a quanto verrà approvato, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, dalla Conferenza dei Sindaci.
6. I beni messi a disposizione dai singoli enti rimangono di loro proprietà fino a fusione avvenuta e potranno essere concessi ad uso gratuito limitatamente alle finalità della gestione oggetto della presente convenzione. L'acquisto di eventuali nuovi beni viene deciso dal Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, e può essere effettuato pro quota o a intero carico di un Ente convenzionato, che in tal caso ne acquisisce la proprietà.

ART. 5 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI DURANTE L'ESERCIZIO ASSOCIATO

1. Al fine di corrispondere al dettato della legge regionale in merito all'attivazione dell'Ufficio di coordinamento e di sviluppare le potenzialità da conseguirsi con la successiva gestione associata tramite convenzione, si riporta il cronoprogramma delle attività da attuarsi nel periodo di efficacia della stessa (luglio – dicembre 2026, suddivise per bimestri):

Attività	B1	B2	B3
1. Completamento dell'allineamento dei procedimenti e omogeneizzazione delle procedure amministrative			
Redazione schemi-tipo di determinazioni, deliberazioni, atti autorizzativi e concessori per ciascuna funzione			
Validazione congiunta dei flussi procedurali e adozione delle linee operative comuni			
2. Ricognizione e integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi			

Attività	B1	B2	B3
Creazione del <i>catalogo unico</i> degli atti (concessioni demaniali, autorizzazioni paesaggistiche, atti su usi civici, ERP, SUAP, ecc.)			
Definizione dei requisiti tecnici per interoperabilità dei servizi			
3. Individuazione dell'assetto organizzativo definitivo per ciascuna funzione trasferita/subdelegata			
Mappatura delle risorse umane dedicate e definizione delle strutture competenti nella futura Pescara			
Redazione della proposta organizzativa finale e confronto politico-istituzionale			
4. Armonizzazione regolamentare e normativa			
Avvio revisione regolamenti comunali (es. demanio marittimo, ERP, cimiteri, ambiente, paesaggio, agricoltura/usi civici, scarichi idrici, attività venatorie/pesca, attività produttive, ecc.)			
Redazione bozza dei regolamenti unici			
Finalizzazione regolamenti unici da proporre alla Giunta/Consigli comunali			
5. Supporto all'attività autorizzativa e concessoria unitaria nella fase transitoria			
Standardizzazione delle procedure e dei procedimenti			
Coordinamento delle istruttorie su concessioni			
6. Raccordo istituzionale con la Regione Abruzzo e con gli enti, e partecipazione ai tavoli tecnici sulle funzioni delegate			
7. Valutazione contratti, servizi e appalti afferenti alle funzioni trasferite/subdelegate			
Ricognizione contratti in essere			
Proposta di aggregazione o unificazione delle gare e dei servizi			
Predisposizione atti per gli eventuali affidamenti unitari dal 2027			
8. Relazione finale e documentazione per la consegna al nuovo Comune di Pescara			
Redazione documento di sintesi dei risultati della gestione dell'Ufficio di coordinamento			
Trasferimento delle banche dati, inventari, atti e linee guida operative all'ente unico			

- Il cronoprogramma può essere sottoposto a revisione su proposta del Responsabile dell'Ufficio di fusione, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, nel caso di proroga dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE E RIPARTO DEI COSTI

- Per il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento i Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
- Le spese relative alla presente convenzione vengono ripartite tra i Comuni base ai seguenti criteri:
 - rimangono a carico di ciascun Comune le spese di personale correlate alle unità assegnate all'Ufficio alla data di inizio dell'esercizio associato;
 - rimangono a carico di ciascun comune gli altri costi diretti e indiretti da sostenere o già sostenute per le funzioni trasferite o subdelegate e per i relativi Uffici;
 - sono ripartite in base popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tutte le eventuali nuove spese, relative sia al personale che al funzionamento

dell'Ufficio di coordinamento, contenute nei programmi delle attività approvati dalla Conferenza dei Sindaci per l'anno 2026 e seguenti.

3. L'attività oggetto del presente accordo in quanto attività istituzionale, non rientra nelle attività di cui agli art. 2135-2195 del Codice civile pertanto, la stessa, non configura operazione rilevante ai fini iva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/72.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E RELAZIONE ANNUALE

1. Per l'esame di questioni di competenza generale è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila.
2. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale.
3. La Conferenza dei Sindaci, con la collaborazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, promuove ogni possibile forma di consultazione dei Comuni convenzionati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ufficio di coordinamento, fatto salvo quanto per previsione di legge resta di specifica competenza dei singoli Comuni.
4. Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, è trasmessa ai Comuni associati una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio di coordinamento.

ART. 8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Ufficio di coordinamento effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Contitolare" del trattamento, essendo qualificati i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore come contitolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni sottoscrivono specifici accordi di Contitolarità.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice civile applicabili, al D.lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Documento firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Pescara
Carlo Masci

Il Sindaco del Comune di Montesilvano
Ottavio De Martinis

Il Sindaco del Comune di Spoltore
Chiara Trulli